

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 marzo 2004

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 55/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che modifica il regolamento n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento n. 1600/92 (Poseima) per quanto riguarda l'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre</u>	Pag. 5
<u>Addendum al regolamento n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nel quadro di una politica dei trasporti sostenibile — Dichiarazione del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione</u>	» 7
<u>Regolamento n. 56/2004 della Commissione, del 13 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	» 8

<u>Regolamento n. 57/2004 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che modifica la decisione 2002/602/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa</u>	Pag. 10
Regolamento n. 58/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 14
Regolamento n. 59/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004	» 16
<u>Regolamento n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia</u>	» 17
<u>Regolamento n. 61/2004 della Commissione, del 13 gennaio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili</u>	» 22
Regolamento n. 62/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, limoni e mele)	» 26
Regolamento n. 63/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (arance)	» 28
<i>Publicati nel n. L 9 del 15 gennaio 2004</i>	
<u>Regolamento n. 64/2004 del Consiglio, del 9 gennaio 2004, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi</u>	» 30
<u>Regolamento n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati</u>	» 34
Regolamento n. 66/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 40
<u>Regolamento n. 67/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che deroga al regolamento n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</u>	» 42
<u>Regolamento n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione</u>	» 43
<u>Regolamento n. 69/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base</u>	» 45
Regolamento n. 70/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	» 47
Regolamento n. 71/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	» 53
Regolamento n. 72/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento n. 2315/2003	» 56

Regolamento n. 73/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1814/2003	Pag.	57
<i>Pubblicati nel n. L 10 del 16 gennaio 2004</i>		
<u>Regolamento n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India</u>	»	58
Regolamento n. 75/2004 della Commissione, del 16 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	87
Regolamento n. 76/2004 della Commissione, del 16 gennaio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 133ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 2571/97	»	89
Regolamento n. 77/2004 della Commissione, del 16 gennaio 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 133ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 2571/97	»	91
Regolamento n. 78/2004 della Commissione, del 16 gennaio 2004, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 86ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento n. 2771/1999	»	93
Regolamento n. 79/2004 della Commissione, del 16 gennaio 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 305ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 429/90	»	94
Regolamento n. 80/2004 della Commissione, del 16 gennaio 2004, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1º marzo al 31 maggio 2004.....	»	95
<u>Regolamento n. 81/2004 della Commissione, del 16 gennaio 2004, recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità ...</u>	»	97
Regolamento n. 82/2004 della Commissione, del 16 gennaio 2004, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 52ª gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento n. 2799/1999	»	100
Regolamento n. 83/2004 della Commissione, del 16 gennaio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	101
<i>Pubblicati nel n. L 12 del 17 gennaio 2004</i>		

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2004/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante</u>	Pag.	104
<i>Pubblicata nel n. L 7 del 13 gennaio 2004</i>		
<u>Direttiva 2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos</u>	»	106
<i>Pubblicata nel n. L 14 del 21 gennaio 2004</i>		

<u>Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione</u>	Pag. 115
<i>Pubblicata nel n. L 27 del 30 gennaio 2004</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 2344/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 346 del 31.12.2003)</u>	Pag. 117
<i>Pubblicata nel n. L 14 del 21 gennaio 2004</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 55/2004 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per quanto riguarda l'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

(1) L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 ⁽²⁾ ha introdotto, per un periodo di quattro anni a decorrere dalla campagna 1999/2000, una deroga in favore delle Azzorre a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e che istituisce taluni regimi di sostegno per gli agricoltori ⁽⁴⁾, ha modificato l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 al fine di prolungare il suddetto periodo a sei campagne e ha fissato i relativi importi.

(2) Tuttavia, la ristrutturazione del settore lattiero-caseario nelle Azzorre non è stata ancora completata. In considerazione dell'elevato grado di dipendenza delle Azzorre dalla produzione di latte, associato ad altri svantaggi derivanti dalla sua posizione ultraperiferica e alla mancanza di una produzione alternativa redditizia, è necessario prolungare il periodo in questione e fissare i relativi importi.

(3) Tale misura è limitata ai produttori di latte delle Azzorre. Nel periodo di applicazione la misura dovrebbe consentire al settore di proseguire la sua ristrutturazione senza incidenza sul mercato lattiero-caseario e senza ripercussioni rilevanti sul normale funzionamento del regime del prelievo a livello portoghese e comunitario,

1. A decorrere dalla campagna 1999/2000, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti nell'articolo 9, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.

Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così aumentato previa redistribuzione, tra i produttori di cui al primo comma e in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone, dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale aumento.

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi, rispettivamente, di 73 000 t per il periodo dalla campagna 1999/2000 alla campagna 2004/05 e di 23 000 t a decorrere dalla campagna 2005/06, e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica per ciascun produttore esclusivamente ai quantitativi di riferimento di cui disponeva al 31 marzo 2000.

2. Le quantità di latte o equivalente latte commercializzate superando i quantitativi di riferimento, ma entro la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dopo la redistribuzione ivi prevista, non vengono prese in considerazione per constatare un eventuale superamento del Portogallo calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92.»

⁽¹⁾ Parere reso il 16.12.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1788/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123).

⁽⁴⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

ADDENDUM AL REGOLAMENTO (CE) N. 2327/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 2003, CHE ISTITUISCE PER IL 2004 UN SISTEMA PROVVISORIO DI PUNTI PER GLI AUTOMEZZI PESANTI CHE TRANSITANO ATTRAVERSO L'AUSTRIA NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI TRASPORTI SOSTENIBILE ⁽¹⁾

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano di essere d'accordo sul numero di punti di transito da attribuire a ciascun paese aderente durante il periodo di applicazione del regolamento. Tale accordo sarà messo a punto conformemente all'appropriata procedura giuridica.

Il calcolo dei punti di transito si baserà sul numero totale di viaggi effettuati attraverso l'Austria nel 2002, come riportato nell'elenco in appresso, moltiplicato per il fattore NO_x del 2003. Per il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2004, quando il regolamento si applicherà ai paesi aderenti interessati, il numero di punti di transito sarà ridotto di conseguenza del 33,33 %. Per il 2005 e il 2006, se il regolamento sarà prorogato, l'evoluzione di tali punti di transito sarà allineata all'evoluzione dei punti di transito concordata per gli Stati membri attuali.

Repubblica ceca (CZ)	80 078
Cipro (CY)	500
Estonia (EE)	2 764
Lituania (LT)	6 914
Lettonia (LV)	3 564
Ungheria (HU)	120 100
Malta (MT)	2 400
Polonia (PL)	54 684
Slovacchia (SK)	23 725
Slovenia (SI)	La Slovenia riceverà lo stesso numero di punti attribuito nel 2003.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 56/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,6
	204	37,3
	624	193,8
	999	107,2
0707 00 05	052	128,2
	204	122,9
	220	255,9
	999	169,0
0709 90 70	052	91,3
	204	72,8
	999	82,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	56,5
	204	49,4
	212	59,4
	220	29,7
	388	23,8
	421	33,9
	999	42,1
0805 20 10	052	77,9
	204	98,4
	999	88,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	94,1
	204	86,3
	464	94,3
	624	72,5
	999	86,8
0805 50 10	052	76,4
	600	63,1
	999	69,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	64,4
	400	106,0
	404	80,5
	720	72,3
	800	131,2
	999	90,9
0808 20 50	052	41,8
	060	57,4
	064	60,0
	400	82,1
	528	96,9
	720	36,7
	999	62,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 57/2004 DEL CONSIGLIO**del 27 ottobre 2003****che modifica la decisione 2002/602/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il commercio dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in seguito denominata «CECA») è disciplinato dal suo titolo III, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo.
- (3) Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio ⁽²⁾, approvato a nome della CECA con la decisione 2002/603/CECA della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio, le parti hanno convenuto che l'accordo avrebbe dovuto rimanere in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.
- (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo, il governo della Federazione russa ha chiesto il riporto di alcuni limiti quantitativi non utilizzati nel corso del 2002; il riporto autorizzato per ciascun gruppo di prodotti è il seguente: 2 186 980 kg per SA1, 10 802 830 kg per SA1a, 4 200 000 kg per SA2, 2 505 046 kg per SA3, 0 per SA4, 272 850 kg per SB1, 4 200 000 per SB2 e 11 550 000 per SB3.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo, il governo della Federazione russa ha chiesto il trasferimento di 4 000 tonnellate dal gruppo di prodotti SB2 e di 6 000 tonnellate dal gruppo di prodotti SB3 al gruppo di prodotti SA1a.
- (7) Le parti hanno avviato le consultazioni conformemente a quanto previsto nel verbale concordato n. 2 dell'accordo summenzionato e hanno convenuto di estendere l'ambito dei prodotti contemplati dall'accordo anche ai gruppi di prodotti SA5 e SA6, elaborando a tal fine un nuovo accordo per modificare quello in vigore.
- (8) La Comunità ha approvato la conclusione del nuovo accordo, il quale è entrato in vigore il giorno della firma ⁽⁴⁾.
- (9) È necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/602/CECA della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa ⁽⁵⁾, per tener conto della richiesta di riporto e di trasferimento e del nuovo accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 2002/602/CECA è modificata come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I;
- 2) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II.

Articolo 2

Le importazioni nella Comunità di merci che rientrano nei gruppi di prodotti SA5 e SA6 accompagnate da un documento di vigilanza ⁽⁶⁾ rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono subordinate alla presentazione dell'autorizzazione d'importazione prevista nella decisione 2002/602/CECA, in particolare nell'articolo 2.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38.⁽³⁾ Rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione (GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2385/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 125).⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.⁽²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55.⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.

Articolo 3

I prodotti dei gruppi SA5 e SA6 definiti nell'allegato I originari della Federazione russa e importati nella Comunità dal 1° gennaio 2003 sono imputati sui rispettivi limiti quantitativi fissati nell'allegato II per il 2003.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

ALLEGATO

«ALLEGATO I

SA — PRODOTTI	7209 18 99	SA5 — Lamiere	7207 19 16
LAMINATI PIATTI	7209 25 00	quarto legate	7207 20 51
	7209 26 10		7207 20 55
SA1 — Arrotolati	7209 26 90	7225 40 20	7207 20 57
7208 10 00	7209 27 10	7225 40 50	
7208 25 00	7209 27 90	7225 99 10	7214 20 00
7208 26 00	7209 28 10		7214 30 00
7208 27 00	7209 28 90	SA6 — Fogli laminati	7214 91 10
7208 36 00	7209 90 10	a freddo e rivestiti	7214 91 90
7208 37 90		legati	7214 99 10
7208 38 90	7210 11 10		7214 99 31
7208 39 90	7210 12 11	7225 50 00	7214 99 39
	7210 12 19	7225 91 10	7214 99 50
7211 14 10	7210 20 10	7225 92 10	7214 99 61
7211 19 20	7210 30 10		7214 99 69
	7210 41 10	7226 92 10	7214 99 80
7219 11 00	7210 49 10		7214 99 90
7219 12 10	7210 50 10		
7219 12 90	7210 61 10	SB — PRODOTTI	7215 90 10
7219 13 10	7210 69 10	LUNGHI	
7219 13 90	7210 70 31		7216 10 00
7219 14 10	7210 70 39	SB1 — Barre	7216 21 00
7219 14 90	7210 90 31		7216 22 00
	7210 90 33	7207 19 31	7216 40 10
7225 20 20	7210 90 38	7207 20 71	7216 40 90
7225 30 00			7216 50 10
	7211 14 90		7216 50 91
	7211 19 90	7216 31 11	7216 50 99
SA1a — Arrotolati lami-	7211 23 51	7216 31 19	7216 99 10
nati a caldo destinati alla	7211 29 20	7216 31 91	
rilaminazione	7211 90 11	7216 31 99	
		7216 32 11	7218 99 20
7208 37 10		7216 32 19	
7208 38 10	7212 10 10	7216 32 91	7222 11 11
7208 39 10	7212 10 91	7216 32 99	7222 11 19
	7212 20 11	7216 33 10	7222 11 21
SA2 — Lamiera	7212 30 11	7216 33 90	7222 11 29
pesante	7212 40 10		7222 11 91
	7212 40 91	SB2 — Vergella	7222 11 99
7208 40 10	7212 50 31		7222 19 10
7208 51 10	7212 50 51	7213 10 00	7222 19 90
7208 51 30	7212 60 11	7213 20 00	7222 30 10
7208 51 50	7212 60 91	7213 91 10	7222 40 10
7208 51 91		7213 91 20	7222 40 30
7208 51 99	7219 21 10	7213 91 41	
7208 52 10	7219 21 90	7213 91 49	7224 90 31
7208 52 10	7219 22 10	7213 91 70	7224 90 39
7208 52 91	7219 22 90	7213 91 90	
7208 52 99	7219 23 00	7213 99 10	7228 10 10
7208 53 10	7219 24 00	7213 99 90	7228 10 30
	7219 31 00		7228 20 11
7211 13 00	7219 32 10		7228 20 19
	7219 32 90	7221 00 10	7228 20 30
SA3 — Altri prodotti	7219 33 10	7221 00 90	7228 30 20
laminati piatti	7219 33 90		7228 30 41
	7219 34 10	7227 10 00	7228 30 49
7208 40 90	7219 34 90	7227 20 00	7228 30 61
7208 53 90	7219 35 10	7227 90 10	7228 30 69
7208 54 10	7219 35 90	7227 90 50	7228 30 70
7208 54 90		7227 90 95	7228 30 89
7208 90 10	7225 40 80		7228 60 10
7209 15 00		SB3 — Altri prodotti	7228 70 10
7209 16 10		lunghi	7228 70 31
7209 16 90	SA4 — Prodotti legati		7228 80 10
7209 17 10		7207 19 11	7228 80 90
7209 17 90	7226 20 20	7207 19 14	
7209 18 10	7226 91 10		
7209 18 10	7226 91 90		
7209 18 91	7226 99 20		7301 10 00»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

LIMITI QUANTITATIVI

Prodotti	2002	2003	2004
<i>(kg)</i>			
SA — Prodotti piatti			
SA1 — Arrotolati	259 000 000	258 436 980	262 660 000
SA1a — Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	485 000 000	517 932 830	509 550 000
SA2 — Lamiera pesante	60 000 000	65 700 000	63 040 000
SA3 — Altri prodotti piatti	80 000 000	84 505 046	84 050 000
SA4 — Prodotti legati	90 000 000	92 250 000	94 560 000
SA5 — Lamiere quarto legate	—	20 000 000	20 500 000
SA6 — Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	—	95 000 000	97 375 000
SB — Prodotti lunghi			
SB1 — Barre	15 000 000	15 652 850	15 760 000
SB2 — Vergella	60 000 000	61 700 000	63 040 000
SB3 — Altri prodotti lunghi	165 000 000	174 680 000	173 350 000

Nota:

SA e SB corrispondono a categorie di prodotti.

SA1 fino a SA6 e SB1 fino a SB3 corrispondono a gruppi di prodotti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 58/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,0
	204	38,4
	999	64,2
0707 00 05	052	137,8
	204	122,9
	220	255,9
	999	172,2
0709 90 70	052	116,7
	204	63,0
	999	89,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	53,3
	204	49,1
	212	67,3
	220	39,3
	388	23,8
	421	33,9
	999	44,5
0805 20 10	052	77,9
	204	98,0
	999	88,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	81,0
	204	86,3
	464	88,5
	600	69,6
	624	70,4
	999	79,2
0805 50 10	052	74,3
	600	70,8
	999	72,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	39,9
	400	120,1
	404	93,1
	720	72,6
	800	131,2
	999	91,4
0808 20 50	052	41,8
	060	57,4
	064	60,0
	400	90,1
	528	96,9
	720	36,7
	999	63,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 59/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2004
relativo al rilascio dei titoli d'importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1°
gennaio al 30 aprile 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi richiesti in data 2 e 5 gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2125/95 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati i titoli d'importazione.
- (2) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 2334/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi ⁽²⁾ e a motivo dell'adesione, il 1° maggio 2004, della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della

Slovacchia all'Unione europea, è necessario che l'applicazione del presente regolamento sia limitata al 30 aprile 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli d'importazione richiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 in data 2 e 5 gennaio 2004, le cui domande sono state trasmesse alla Commissione il 7 e l'8 gennaio 2004, sono rilasciati a concorrenza del 100 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d'importazione richiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 in data 2 e 5 gennaio 2004, le cui domande sono state trasmesse alla Commissione il 7 e l'8 gennaio 2004, sono rilasciati a concorrenza del 8,41 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2004.

Esso si applica fino al 30 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 39).

⁽²⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 60/2004 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2004****recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme relative ai regimi di produzione e di scambi per il mercato dello zucchero, inserite nel regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo «l'atto di adesione») si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004, ossia due mesi prima della fine della campagna di commercializzazione 2003/2004. Sono pertanto necessarie misure transitorie che agevolino il passaggio dai regimi di produzione e di scambi vigenti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri») a quelli previsti nel regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'intera produzione di zucchero dei nuovi Stati membri è soggetta ai regimi nazionali e la maggior parte della loro produzione sarà smaltita entro il 1° maggio 2004. Di conseguenza, le disposizioni concernenti i prezzi, gli accordi interprofessionali e l'autofinanziamento, di cui agli articoli da 2 a 6 e da 10 a 21 del regolamento (CE) n. 1260/2001 non devono applicarsi anteriormente al 1° luglio 2004. Se le disposizioni in materia di autofinanziamento e di prezzi non si applicano allo zucchero prodotto anteriormente al 1° luglio 2004, neanche il regime delle restituzioni all'esportazione di cui agli articoli da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e i regimi d'intervento e di restituzione alla produzione di cui agli articoli 7, 8 e 9 dello stesso regolamento devono applicarsi anteriormente al 1° luglio 2004.
- (3) Per quanto riguarda l'isoglucosio, la cui produzione è costante e adeguata alla domanda, è necessario determinare una congrua quota dei quantitativi di base fissati

per i nuovi Stati membri produttori d'isoglucosio in modo da agevolare la transizione e garantire l'equilibrio tra produzione e consumo nella Comunità allargata. Tuttavia, per applicare lo stesso trattamento all'isoglucosio e allo zucchero, gli articoli da 2 a 21 e da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 1260/2001 devono applicarsi all'isoglucosio nei nuovi Stati membri soltanto a partire dal 1° luglio 2004.

- (4) L'atto di adesione stabilisce un fabbisogno massimo per l'approvvigionamento dell'impresa produttrice di zucchero in Slovenia pari a 19 585 tonnellate. Al fine di garantire l'approvvigionamento di tale impresa in zucchero greggio destinato ad essere raffinato tra il 1° maggio e il 30 giugno 2004, occorre determinare una congrua quota del fabbisogno massimo di approvvigionamento per quel periodo.
- (5) Esiste un rischio considerevole di perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero a causa dell'introduzione di prodotti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, a fini speculativi. Si devono quindi prendere disposizioni transitorie per evitare simili movimenti speculativi in vista dell'adesione dei nuovi Stati membri. Simili disposizioni sono già state adottate per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dal regolamento (CE) n. 1972/2003⁽²⁾. In considerazione delle peculiarità del settore saccarifero, sono necessarie disposizioni distinte.
- (6) L'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione prevede che le merci sottoposte a regimi sospensivi di vario tipo il giorno dell'adesione sono esonerate dai dazi doganali al momento dell'immissione in libera pratica, a determinate condizioni. Tuttavia, nel settore dello zucchero esiste un notevole rischio che tale possibilità sia utilizzata a fini speculativi. Inoltre, essa consentirebbe agli operatori di eludere l'obbligo prescritto dal presente regolamento di eliminare dal mercato, a proprie spese, le eccedenze di zucchero o d'isoglucosio constatate dalle autorità dei nuovi Stati membri, oppure di pagare una penale qualora non siano in grado di fornire la prova dell'avvenuta eliminazione delle eccedenze stesse. I prodotti che implicano un simile rischio devono quindi essere assoggettati al dazio al momento dell'immissione in libera pratica.

⁽¹⁾ GUL 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione.

⁽²⁾ GUL 293 dell'11.11.2003, pag. 3.

(7) Inoltre, conformemente all'atto di adesione, i quantitativi di zucchero o d'isoglucosio in giacenza che superano la scorta normale di riporto devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri. Le eccedenze dovranno essere determinate dalla Commissione in base all'andamento degli scambi e alle tendenze della produzione e del consumo nei nuovi Stati membri tra il 1º maggio 2000 e il 30 aprile 2004. Per questa operazione, oltre allo zucchero e all'isoglucosio, vanno presi in considerazione anche altri prodotti con un tenore rilevante di zucchero, in quanto potrebbero anch'essi costituire l'oggetto di speculazione. Qualora le eccedenze di zucchero e d'isoglucosio non siano eliminate dal mercato comunitario entro il 30 aprile 2005, il nuovo Stato membro interessato sarà tenuto finanziariamente responsabile per il quantitativo corrispondente. L'importo a carico del nuovo Stato membro, da versarsi al bilancio comunitario in caso di mancata eliminazione delle eccedenze, equivarrebbe alla più elevata restituzione all'esportazione applicabile tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2005.

(8) È preferibile, nell'interesse sia della Comunità che dei nuovi Stati membri, evitare l'accumularsi di eccedenze e comunque reperire gli operatori o gli individui coinvolti in cospicui traffici speculativi. A questo scopo, i nuovi Stati membri devono poter disporre, sin dal 1º maggio 2004, di un sistema che consenta loro di individuare i responsabili di simili operazioni.

(9) Ai fini della determinazione delle eccedenze e della loro conseguente eliminazione, i nuovi Stati membri devono comunicare alla Commissione le più recenti statistiche sulla produzione, il commercio e il consumo dei prodotti in questione e fornirle la prova dell'avvenuta eliminazione delle eccedenze dal mercato entro il termine stabilito.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Sezione 1

Misure transitorie in vista dell'adesione

Articolo 1

Applicabilità di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001

Gli articoli da 2 a 21 e da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 1260/2001 non si applicano dal 1º maggio 2004 al 30 giugno 2004 alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri»).

Articolo 2

Quote d'isoglucosio

Dal 1º maggio 2004 al 30 giugno 2004, i quantitativi di base d'isoglucosio A e B per i nuovi Stati membri produttori d'isoglucosio sono i seguenti:

	Quantitativo di base A in tonnellate di sostanza secca	Quantitativo di base B in tonnellate di sostanza secca
Ungheria	21 271	1 667
Polonia	4 152	312
Slovacchia	6 254	837

Articolo 3

Importazioni preferenziali di zucchero di canna

Per sopperire alla domanda dell'industria di raffinazione dello zucchero greggio di canna nel periodo compreso tra il 1º maggio 2004 e il 30 giugno 2004, la Slovenia è autorizzata a rilasciare durante detto periodo titoli d'importazione per «zucchero preferenziale speciale» entro un limite di 3 264 tonnellate espresse in equivalente zucchero bianco, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione (1).

Sezione 2

Misure transitorie intese ad evitare la speculazione

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «zucchero» si intende:
 - a) zucchero di canna e di barbabietola, allo stato solido, di cui al codice NC 1701;
 - b) sciroppo di zucchero di cui ai codici NC 1702 60 95, 1702 90 99 e 2106 90 59;
 - c) sciroppo d'inulina di cui ai codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80;
- 2) per «isoglucosio» si intende il prodotto di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30;
- 3) per «prodotti trasformati» si intende i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli e aventi un tenore di zucchero aggiunto/equivalente zucchero superiore al 10 %;
- 4) per «fruttosio» si intende il fruttosio chimicamente puro di cui al codice NC 1702 50 00.

(1) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

Articolo 5

Regime sospensivo

1. In deroga all'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, sono soggetti al dazio all'importazione erga omnes, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica, a condizione che:

- a) siano stati, anteriormente al 1° maggio 2004, in libera pratica nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 o in un nuovo Stato membro; e
- b) il 1° maggio 2004 si trovino:
 - i) in deposito temporaneo; o
 - ii) sottoposti alla destinazione doganale di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a g), del medesimo regolamento; oppure
 - iii) in viaggio, previo espletamento delle formalità di esportazione nel territorio della Comunità allargata.

Il primo comma non si applica ai prodotti, ad eccezione dello zucchero C di barbabietola raffinato, dello sciroppo d'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C di cui ai codici NC 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 e 1702 90 80, esportati dalla Comunità dei Quindici, se l'importatore dimostra che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per quei prodotti nel paese esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente certifichi sulla dichiarazione di esportazione che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti in questione nel paese esportatore.

2. In deroga all'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003, provenienti da paesi terzi, sono soggetti al dazio all'importazione erga omnes, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica, a condizione che:

- a) il 1° maggio 2004 siano sottoposti al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2913/92;

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

- b) siano immessi in libera pratica il 1° maggio 2004 o posteriormente a questa data.

Articolo 6

Scorte anormali

1. Entro il 31 ottobre 2004, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d'isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.

Ai fini della determinazione delle eccedenze, viene tenuto conto in particolare dell'evoluzione, durante l'anno precedente l'adesione rispetto all'anno anteriore:

- a) delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d'isoglucosio e di fruttosio;
- b) della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d'isoglucosio;
- c) delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

2. Entro il 30 aprile 2005, i nuovi Stati membri interessati provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari all'eccedenza di cui al paragrafo 1,

- a) esportandolo senza restituzione;
- b) utilizzandolo nel settore dei combustibili;
- c) denaturandolo senza aiuti per l'alimentazione animale conformemente ai titoli III e IV del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione ⁽²⁾.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, le autorità competenti dei nuovi Stati membri predispongono, per il 1° maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d'isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. Tale sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori e comprende garanzie contro i rischi. Il sistema di constatazione tiene particolarmente conto, per l'analisi del rischio, dei seguenti criteri:

- tipo di attività esercitata dagli operatori interessati,
- capienza dei magazzini,
- volume di attività.

⁽²⁾ GU L 12 del 15.1.1972, pag. 15.

I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari all'eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 aprile 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato.

Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l'operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all'importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005, maggiorato di 1,21 EUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.

L'importo di cui al terzo comma è versato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro.

4. Qualora lo zucchero o l'isoglucosio sia eliminato conformemente al paragrafo 2, lettera a), gli operatori forniscono la prova dell'avvenuta esportazione entro il 31 luglio 2005 mediante presentazione:

- a) dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000⁽¹⁾ e (CE) n. 1464/95⁽²⁾;
- b) dei pertinenti documenti menzionati agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, richiesti per lo svincolo della cauzione.

La domanda di titolo di esportazione di cui alla lettera a) reca, nella casella 20, la seguente dicitura: «destinato all'esportazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 60/2004».

Il titolo di esportazione di cui alla lettera a) reca, nella casella 22, la seguente dicitura: «da esportare senza restituzione o prelievo (quantitativo per il quale si rilascia il presente titolo) kg: il presente titolo è valido unicamente in (nuovo Stato membro che lo rilascia)».

Il titolo di esportazione di cui alla lettera a) è valido dal giorno del rilascio fino al 1° maggio 2005.

Articolo 7

Prova dell'eliminazione da parte dei nuovi Stati membri

1. Entro il 31 luglio 2005, i nuovi Stati membri forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono state eliminate dal mercato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato con ciascuna delle modalità ivi previste.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell'eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all'esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005. Detto importo è versato al bilancio comunitario entro il 30 novembre 2005 ed è preso in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005.

Articolo 8

Controllo

1. I nuovi Stati membri adottano tutte le misure necessarie all'applicazione della presente sezione e definiscono, in particolare, le modalità di controllo necessarie per l'eliminazione delle eccedenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 2004:

- a) informazioni sul sistema per la constatazione delle eccedenze istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma;
- b) i quantitativi di zucchero, isoglucosio, fruttosio e prodotti trasformati importati ed esportati mensilmente tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2004, indicando distintamente le importazioni e le esportazioni da e verso la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, i nuovi Stati membri e i paesi terzi;
- c) i quantitativi di zucchero e d'isoglucosio prodotti annualmente tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2004, eventualmente distinti secondo la produzione con e senza quota, e quelli consumati annualmente nello stesso periodo;
- d) le scorte di zucchero e d'isoglucosio detenute al 1° maggio di ogni anno tra il 1° maggio 2000 e il 1° maggio 2004.

Sezione 3

Disposizione finale

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 61/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2004
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	53,15	395,84	484,28	36,91
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	23,82	177,40	217,04	16,54
1.40	Agli 0703 20 00	113,90	848,29	1 037,83	79,09
1.50	Porri ex 0703 90 00	49,76	370,58	453,38	34,55
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	130,24	970,00	1 186,73	90,44
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,52	559,74	42,66
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	404,19	494,50	37,69
1.130	Carote ex 0706 10 00	18,15	135,18	165,38	12,60
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	75,65	563,40	689,29	52,53
1.160	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) 0708 10 00	408,06	3 039,16	3 718,21	283,36
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	139,24	1 037,03	1 268,73	96,69
1.170.2	— Fagioli (<i>Phaseolus</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	167,45	1 247,13	1 525,79	116,28
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	321,35	2 393,37	2 928,13	223,15
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	577,22	4 299,02	5 259,57	400,82
1.210	Melanzane 0709 30 00	143,21	1 066,63	1 304,95	99,45
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	88,93	662,30	810,28	61,75
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 409,89	9 065,52	690,87
1.240	Peperoni 0709 60 10	165,65	1 233,73	1 509,39	115,03
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	86,38	643,33	787,07	59,98
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	151,42	1 127,78	1 379,76	105,15

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	131,69	980,84	1 199,99	91,45
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkins e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkins ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	106,13	790,45	967,07	73,70
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	57,63	429,24	525,14	40,02
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	53,41	397,76	486,63	37,09
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	193,65	1 442,28	1 764,54	134,47
2.110	Cocomeri 0807 11 00	53,54	398,76	487,85	37,18
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuپر, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	52,74	392,79	480,55	36,62
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	101,46	755,62	924,45	70,45
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	122,15	909,72	1 112,99	84,82
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	424,70	3 163,12	3 869,87	294,92

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	237,61	1 769,67	2 165,07	165,00
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	290,81	2 165,88	2 649,81	201,94
2.190	Prugne 0809 40 05	212,56	1 583,11	1 936,83	147,60
2.200	Fragole 0810 10 00	386,11	2 875,67	3 518,19	268,11
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 271,21	2 778,67	211,76
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 520,61	11 325,20	13 855,65	1 055,91
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	145,75	1 085,52	1 328,06	101,21
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	134,60	1 002,50	1 226,50	93,47
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	207,75	1 547,29	1 893,01	144,26
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 62/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2004
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1913/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i pomodori, i limoni e le mele il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, i limoni e le mele i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1913/2003 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, limoni e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netto)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori	25	100 %
Limoni	36	41 %
Mele	32	24 %

REGOLAMENTO (CE) N. 63/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2004
relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (arance)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1913/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'esportazione del sistema A3.
- (2) In funzione delle offerte presentate è opportuno fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte presentate al livello dei tassi massimi suddetti.
- (3) Per le arance, il tasso massimo necessario per il rilascio di titoli a concorrenza della quantità indicativa, nel limite delle quantità oggetto di offerte, è superiore a una volta e mezzo il tasso di restituzione indicativo. Il tasso deve

quindi essere fissato conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁵⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le arance, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1913/2003 sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2002, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

ALLEGATO

Rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (arance)

Prodotto	Tasso massimo di restituzione (in EUR/t netta)	Percentuale di rilascio delle quantità chieste ai tassi di restituzione massimi
Arance	35	100 %

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 64/2004 DEL CONSIGLIO**del 9 gennaio 2004****che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2003 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi.
- (2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 1338/2003 ⁽²⁾ possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.
- (4) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

Articolo 1

I coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° luglio 2003, alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio sono fissati in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttivi fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2182/2003 (GU L 327 del 16.12.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

—

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
Afganistan (*)	0,0
Albania	79,5
Algeria	77,1
Angola	109,6
Antille olandesi	89,2
Arabia Saudita (*)	0,0
Argentina	61,1
Australia	89,7
Bangladesh	56,7
Barbados	105,8
Belize	78,9
Benin	87,7
Bolivia	51,2
Bosnia-Erzegovina	74,5
Botswana	68,7
Brasile	58,0
Bulgaria	71,4
Burkina Faso	82,4
Burundi (*)	0,0
Cambogia	65,2
Camerun	99,0
Canada	75,8
Capo Verde	75,9
Ciad	114,5
Cile	65,2
Cina	76,8
Cipro	100,1
Cisgiordania — Striscia di Gaza	87,7
Colombia	53,7
Comore	109,9
Congo	130,2
Congo (ex Zaire)	138,7
Corea del Sud	88,9
Costa d'Avorio	106,3
Costa Rica	75,2

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
Croazia	95,5
Cuba (*)	0,0
Ecuador (*)	0,0
Egitto	45,7
Eritrea	38,8
Estonia	75,5
Etiopia	70,0
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	75,7
Figi	70,5
Filippine	51,5
Gabon	113,3
Gambia	38,0
Georgia	82,0
Ghana	70,0
Giamaica	77,4
Giappone (Naka)	121,3
Giappone (Tokyo)	129,2
Gibuti	97,6
Giordania	75,5
Guatemala	73,3
Guinea	71,3
Guinea Bissau	136,6
Guinea Equatoriale	108,7
Guyana	59,5
Haiti	82,7
Hong Kong	87,5
India	48,2
Indonesia	86,6
Isole Salomone	81,0
Israele	93,8
Kazakistan	90,8
Kenya	83,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
Laos	70,1
Lesotho	55,0
Lettonia	69,9
Libano	92,6
Liberia (*)	0,0
Lituania	75,5
Madagascar	78,6
Malawi	78,7
Malesia	74,8
Mali	90,4
Malta	94,9
Marocco	84,0
Mauritania	65,4
Mauritius	76,4
Messico	80,4
Mozambico	69,6
Namibia	64,2
Nepal	63,5
Nicaragua	69,1
Niger	87,5
Nigeria	75,3
Norvegia	134,5
Nuova Caledonia	119,9
Pakistan	52,6
Papua Nuova Guinea	68,4
Paraguay	60,8
Perù	80,8
Polonia	70,8
Repubblica ceca	82,7
Repubblica centrafricana	111,4
Repubblica dominicana	51,7
Romania	49,5
Ruanda	80,8
Russia	104,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
São Tomé e Príncipe	55,2
Senegal	79,3
Serbia e Montenegro	60,7
Sierra Leone	72,9
Singapore (*)	0,0
Siria	56,6
Slovacchia	79,0
Slovenia	85,3
Somalia (*)	0,0
Sri Lanka	57,2
Stati Uniti (New York)	104,7
Stati Uniti (Washington)	101,3
Sudafrica	54,3
Sudan	36,7
Suriname	50,2
Svizzera	119,2
Swaziland	55,0
Taiwan (*)	0,0
Tanzania	58,6
Thailandia	58,7
Togo	97,2
Trinidad e Tobago	69,5
Tunisia	74,8
Turchia	79,7
Ucraina	92,1
Uganda	66,2
Ungheria	73,3
Uruguay	57,1
Vanuatu	115,2
Venezuela	67,5
Vietnam	52,9
Zambia	45,5
Zimbabwe (*)	0,0

(*) Non disponibile.

REGOLAMENTO (CE) N. 65/2004 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2004****che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1830/2003 stabilisce un quadro normativo armonizzato per assicurare la tracciabilità degli organismi geneticamente modificati (di seguito «OGM») e degli alimenti e dei mangimi ottenuti da OGM, mediante la trasmissione e la conservazione, da parte degli operatori, delle pertinenti informazioni relative a tali prodotti in tutte le fasi della loro immissione in commercio.
- (2) In virtù di tale regolamento, ciascun operatore che immette in commercio prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM è tenuto a includere tra le suddette informazioni l'identificatore unico assegnato ad ogni OGM per indicarne la presenza e contraddistinguere lo specifico evento di trasformazione oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tale OGM.
- (3) Per garantire la coerenza a livello comunitario e internazionale, gli identificatori unici devono essere determinati utilizzando un particolare formato.
- (4) L'autorizzazione all'immissione in commercio di un determinato OGM rilasciata a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽²⁾ o di altri atti normativi comunitari deve menzionare l'identificatore unico assegnato a tale OGM. Inoltre la persona che chiede l'autorizzazione deve assicurarsi che la domanda indichi il pertinente identificatore unico.
- (5) Nei casi in cui siano state concesse autorizzazioni all'immissione in commercio di OGM ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽³⁾ prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è necessario assicurare che, per ciascun OGM oggetto di tali autorizzazioni, sia stato o sia determinato, assegnato e opportunamente registrato un identificatore unico.
- (6) Per tenere conto degli sviluppi sopravvenuti nelle sedi internazionali e mantenere la necessaria coerenza, è opportuno fare riferimento ai formati degli identificatori unici definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e utilizzati per la banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici (OECD BioTrack Product Database) e nell'ambito del centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) istituito dal protocollo di Cartagena sulla biosicurezza allegato alla convenzione sulla diversità biologica.
- (7) Ai fini della piena applicazione del regolamento (CE) n. 1830/2003, è essenziale che il presente regolamento si applichi con la massima urgenza.
- (8) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE*Articolo 1*

1. Il presente regolamento si applica agli organismi geneticamente modificati (di seguito «OGM»), che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE o di altra normativa comunitaria e alle domande di immissione in commercio presentate ai sensi di tale normativa.

2. Il presente regolamento non si applica ai medicinali per uso umano e veterinario autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93, del Consiglio⁽⁴⁾, né alle domande di autorizzazione presentate ai sensi di tale regolamento.

CAPO II

DOMANDE DI IMMISSIONE IN COMMERCIO DI OGM*Articolo 2*

1. Le domande di immissione in commercio di OGM devono contenere un identificatore unico per ciascun OGM cui si riferiscono.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.⁽²⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2003.⁽³⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/18/CE.⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

2. I richiedenti generano l'identificatore unico di ciascun OGM secondo i formati riportati in allegato, previa consultazione della banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici e del centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza, al fine di accertare se sia già stato determinato un identificatore unico per l'OGM in questione secondo tali formati.

Articolo 3

Qualora sia concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM:

- a) l'autorizzazione deve specificare l'identificatore unico assegnato a tale OGM;
- b) la Commissione, a nome della Comunità, ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio provvede affinché l'identificatore unico dell'OGM in questione sia comunicato il più presto possibile per iscritto al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza;
- c) l'identificatore unico di ciascun OGM oggetto di autorizzazione è iscritto negli appositi registri della Commissione.

CAPO III

OGM PER I QUALI L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SIA STATA RILASCIATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 4

1. Sono assegnati identificatori unici a tutti gli OGM che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 90/220/CEE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I titolari delle relative autorizzazioni ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio, consultano la banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici e il centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza al fine di accertare se sia già stato determinato un identificatore unico per l'OGM in questione secondo i formati riportati in allegato.

Articolo 5

1. Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM per il quale è già stato determinato un identificatore unico secondo i formati riportati in allegato, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio, comunica per iscritto alla Commissione:

- a) l'avvenuta determinazione dell'identificatore unico secondo i formati riportati in allegato;
- b) i dati relativi all'identificatore unico.

3. L'identificatore unico di ciascun OGM oggetto di autorizzazione è iscritto negli appositi registri della Commissione.

4. La Commissione, a nome della Comunità, ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio provvede affinché l'identificatore unico dell'OGM in questione sia comunicato il più presto possibile per iscritto al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza.

Articolo 6

1. Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM per il quale non è stato ancora determinato un identificatore unico secondo i formati riportati in allegato, si applicano i paragrafi 2, 3, 4 e 5.

2. Il titolare dell'autorizzazione ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio determina un identificatore unico per l'OGM in questione secondo i formati riportati in allegato.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione comunica per iscritto i dati relativi all'identificatore unico all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, la quale a sua volta trasmette immediatamente tali dati alla Commissione.

4. L'identificatore unico di ciascun OGM oggetto di autorizzazione è iscritto negli appositi registri della Commissione.

5. La Commissione, a nome della Comunità, ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio provvede affinché l'identificatore unico dell'OGM in questione sia comunicato il più presto possibile per iscritto al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

FORMATO DEGLI IDENTIFICATORI UNICI

Il presente allegato definisce il formato degli identificatori unici per le piante (sezione A) e per i microrganismi e gli animali (sezione B).

SEZIONE A

1. **formato generale**

Il presente allegato descrive il formato da utilizzare per gli identificatori unici degli OGM che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio o sono in attesa di autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria. Tale formato è costituito da tre componenti, che constano di un determinato numero di caratteri alfanumerici, corrispondenti al richiedente/titolare dell'autorizzazione, all'evento di trasformazione e a un sistema di controllo.

L'identificatore è composto complessivamente da 9 caratteri alfanumerici. La prima componente corrisponde al richiedente/titolare dell'autorizzazione e comprende 2 o 3 caratteri alfanumerici. La seconda componente corrisponde all'evento di trasformazione e comprende 5 o 6 caratteri alfanumerici. La terza componente serve a fini di controllo ed è costituita da un carattere numerico finale.

Esempio di identificatore unico determinato utilizzando tale formato:

C	E	D	-	A	B	8	9	I	-	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

oppure

C	E	-	A	B	C	8	9	I	-	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Di seguito sono fornite le indicazioni sulle modalità di determinazione delle tre diverse componenti dell'identificatore unico.

2. **Prima componente: richiedente/titolare dell'autorizzazione**

I primi 2 o 3 caratteri alfanumerici indicano il richiedente/titolare dell'autorizzazione (ad esempio, le prime 2 o 3 lettere del nome dell'organizzazione richiedente/titolare dell'autorizzazione) e sono seguiti da un trattino, come nel seguente esempio:

C	E	D	-
---	---	---	---

oppure

C	E	-
---	---	---

È possibile che i richiedenti abbiano già ottenuto l'assegnazione di caratteri alfanumerici per indicare la loro identità, e che detti caratteri figurino nella tabella dei codici dei richiedenti della banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici. In tal caso essi dovranno continuare ad utilizzare tali caratteri.

I nuovi richiedenti non ancora identificati nella banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici non possono utilizzare i codici già esistenti riportati nella tabella dei codici dei richiedenti, ma devono informare le autorità nazionali, che procederanno all'aggiornamento della banca dati mediante l'inserimento di un nuovo codice identificativo nella tabella.

3. **Seconda componente: evento di trasformazione**

Il secondo gruppo di 5 o 6 caratteri alfanumerici rappresenta lo specifico evento (o gli specifici eventi) di trasformazione oggetto della domanda di immissione in commercio e/o dell'autorizzazione, come nell'esempio che segue:

A	B	8	9	I	-
---	---	---	---	---	---

oppure

A	B	C	8	9	I	-
---	---	---	---	---	---	---

È evidente che un singolo evento di trasformazione può avere luogo in diversi organismi, specie e varietà e che i caratteri devono essere rappresentativi dello specifico evento in questione. Ancora una volta, prima di generare gli identificatori unici i richiedenti dovranno consultare la banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici per verificare gli identificatori unici assegnati ad eventi di trasformazione simili riguardanti lo stesso organismo o la stessa specie, in modo da assicurare la coerenza ed evitare duplicazioni.

I richiedenti devono stabilire il proprio meccanismo interno per evitare di utilizzare la stessa designazione (ossia gli stessi caratteri) per un evento di trasformazione riguardante organismi differenti. Qualora due o più organizzazioni sviluppino eventi di trasformazione simili, le «informazioni relative al richiedente» (cfr. punto 2) devono consentire a ciascun richiedente di generare un identificatore unico per il proprio prodotto, assicurandone l'unicità rispetto agli identificatori generati da altri richiedenti.

Con riferimento ai nuovi OGM che implicano più eventi di trasformazione («gene stacking»), i richiedenti o i titolari delle autorizzazioni devono generare un nuovo identificatore unico.

4. Terza componente: carattere di controllo

L'ultimo carattere dell'identificatore unico serve a fini di controllo ed è separato dagli altri caratteri da un trattino, come nell'esempio che segue:

-

6

oppure

-

5

Il carattere di controllo è destinato a ridurre gli errori garantendo l'integrità del codice alfanumerico introdotto dagli utenti della banca dati.

Di seguito è descritta la regola per il calcolo del carattere di controllo. Il carattere di controllo è composto da un unico carattere numerico (ossia un'unica cifra) ed è calcolato sommando i valori numerici di ciascuno dei caratteri alfanumerici dell'identificatore unico. Il valore numerico dei caratteri va da 0 a 9 per i caratteri numerici da 0 a 9, e da 1 a 26 per i caratteri alfabetici dalla A alla Z (cfr. punti 5 e 6). Qualora il totale sia un numero a più cifre, il carattere di controllo viene calcolato sommando più volte tali cifre tra loro secondo la stessa regola fino ad ottenere un valore composto da una sola cifra. Ad esempio, il carattere di controllo per il codice CED-AB891 è calcolato nel modo seguente:

Prima fase: $3 + 5 + 4 + 1 + 2 + 8 + 9 + 1 = 33$;

Seconda fase: $3 + 3 = 6$; pertanto il carattere di controllo è 6.

Di conseguenza l'identificatore unico sarà: CED-AB891-6.

5. Caratteri numerici da utilizzare nell'identificatore unico

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6. Caratteri alfabetici da utilizzare e relativi equivalenti numerici per il calcolo del carattere di controllo

A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14
O = 15
P = 16
Q = 17
R = 18
S = 19
T = 20
U = 21
V = 22
W = 23
X = 24
Y = 25
Z = 26

Per evitare confusioni con la lettera O, lo zero deve essere indicato con il simbolo 0

SEZIONE B

Le disposizioni della sezione A del presente allegato si applicano ai microorganismi e agli animali, a meno che per i relativi identificatori unici non venga adottato a livello internazionale e approvato a livello comunitario un altro formato.

REGOLAMENTO (CE) N. 66/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	84,2
	204	39,5
	212	137,2
	999	87,0
0707 00 05	052	129,4
	204	122,9
	220	244,4
	999	165,6
0709 90 70	052	102,4
	204	58,1
	999	80,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,6
	204	54,1
	212	58,9
	220	31,5
	421	33,9
	999	45,6
0805 20 10	052	77,9
	204	94,2
	999	86,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	81,6
	204	86,3
	464	86,4
	600	69,6
	624	73,1
	999	79,4
0805 50 10	052	74,6
	600	75,8
	999	75,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	63,0
	060	39,9
	400	102,4
	404	96,9
	720	68,6
	999	74,2
0808 20 50	052	41,8
	060	61,1
	064	60,0
	400	90,0
	528	96,9
	720	34,5
	999	64,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2004****che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽²⁾ fissa il periodo di validità dei titoli di esportazione.
- (2) L'adesione alla Comunità, il 1º maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia viene a creare una nuova situazione di mercato per i prodotti lattiero-caseari che renderà necessaria l'adozione di idonee misure di gestione delle restituzioni all'esportazione.
- (3) Affinché le nuove misure di gestione in materia di restituzioni all'esportazione possano avere effetto alla data dell'adesione, è opportuno limitare al 30 aprile 2004 il periodo di validità dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari la cui domanda sia stata inoltrata entro il 31 marzo 2004.

(4) Occorre quindi derogare al regolamento (CE) n. 174/1999.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti entro il 31 marzo 2004 per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) dello stesso articolo, scade il 30 aprile 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha l'obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 2320/2002, di adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽²⁾ è stato il primo atto a contenere tali misure.
- (2) A norma del regolamento n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 devono restare segrete e non essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che recano modifiche a detto regolamento.
- (3) Esiste tuttavia l'esigenza di disporre di un elenco armonizzato, accessibile al pubblico, che identifichi separatamente gli articoli che i passeggeri non possono introdurre nelle aree sterili e nella cabina di un aeromobile e quelli non ammessi nei bagagli trasportati nella stiva dell'aeromobile.
- (4) Si riconosce che tale elenco non può essere esaustivo ed occorre quindi consentire all'autorità competente di vietare altri articoli oltre a quelli elencati. È opportuno

comunicare chiaramente ai passeggeri, prima e durante la registrazione dei bagagli, quali sono tutti gli articoli proibiti.

- (5) Inoltre, è necessario disporre di regole armonizzate relative al personale, compreso il personale di bordo, e al porto da parte di essi di articoli vietati ai passeggeri ma necessari ai membri del personale per l'espletamento delle loro funzioni.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.
- (7) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Obiettivo**

L'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

L'articolo 3 di detto regolamento è di applicazione ai fini della riservatezza dell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9.

ALLEGATO

A norma dell'articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2004****che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/105/CE stabilisce che i materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione debbano provenire da materiali di base che soddisfano i requisiti di cui agli allegati della medesima direttiva.
- (2) I materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi possono essere commercializzati in diverse categorie, tra cui la categoria «qualificati».
- (3) Taluni materiali di base di una specie precedentemente non disciplinata dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio ⁽²⁾ che producono materiali forestali di moltiplicazione i quali non soddisfano tutti i requisiti della direttiva 1999/105/CE, non li possono soddisfare entro un termine ragionevole a causa del lungo ciclo di vita.
- (4) Per evitare la penuria di materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione, è pertanto necessario autorizzare deroghe limitate nel tempo e subordinate a condizioni specifiche.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai materiali di base di *Pinus pinaster* Ait. che soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE, ad eccezione del punto 1, lettera c), dell'allegato IV della medesima direttiva.

⁽¹⁾ GUL 11 del 15.1.2000, pag. 17.⁽²⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66.

2. Per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base del tipo indicato al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione nella categoria «qualificati».

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di «materiali di base», «materiali di moltiplicazione», «qualificati» e «organismo ufficiale» di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/105/CE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i materiali di base ammessi ai fini della produzione di materiali forestali di moltiplicazione ai sensi del presente regolamento.

2. La registrazione nell'elenco nazionale dei materiali di base ammessi di cui all'articolo 10 della direttiva 1999/105/CE indica che i materiali di base non soddisfano tutti i requisiti di tale direttiva con la menzione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE».

3. La registrazione nell'elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione di cui all'articolo 11 della direttiva 1999/105/CE indica che i materiali di base non soddisfano tutti i requisiti di tale direttiva con la menzione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE».

4. La registrazione nel certificato principale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE indica che i materiali di base non soddisfano tutti i requisiti di tale direttiva con la menzione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE». Informazioni dettagliate figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Nel corso della commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base autorizzati ai sensi dell'articolo 1, l'etichetta o il documento del fornitore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE riporta la seguente indicazione: «I materiali soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade 15 anni dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni che devono figurare nel certificato principale di cui all'allegato VIII, parte B

1. Al punto 1, lettera b), è riportata l'indicazione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE» e il nome dei materiali di base.
 2. Al punto 6 è riportata l'indicazione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE» e il riferimento di registro.
 3. Al punto 20 è riportata l'indicazione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 39 9300	L07	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 99 9000	L07	EUR/100 kg	37,96
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 11 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 19 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 31 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 31 9300	L07	EUR/kg	0,2271
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,737	0402 99 31 9500	L07	EUR/kg	0,0000
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 39 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,624	0403 90 11 9000	L07	EUR/100 kg	63,59
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	12,95	0403 90 13 9200	L07	EUR/100 kg	63,59
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L07	EUR/100 kg	92,23
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 13 9500	L07	EUR/100 kg	96,26
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 13 9900	L07	EUR/100 kg	102,58
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 19 9000	L07	EUR/100 kg	103,20
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 33 9400	L07	EUR/kg	0,9223
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 33 9900	L07	EUR/kg	1,0258
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,911
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	12,95
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L07	EUR/100 kg	31,46
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9340	L07	EUR/100 kg	46,03
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	90,78	0403 90 59 9370	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 11 9000	L07	EUR/100 kg	64,50	0403 90 59 9510	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 19 9000	L07	EUR/100 kg	64,50	0404 90 21 9120	L07	EUR/100 kg	55,02
0402 10 91 9000	L07	EUR/kg	0,6450	0404 90 21 9160	L07	EUR/100 kg	64,50
0402 10 99 9000	L07	EUR/kg	0,6450	0404 90 23 9120	L07	EUR/100 kg	64,50
0402 21 11 9200	L07	EUR/100 kg	64,50	0404 90 23 9130	L07	EUR/100 kg	93,05
0402 21 11 9300	L07	EUR/100 kg	93,05	0404 90 23 9140	L07	EUR/100 kg	97,12
0402 21 11 9500	L07	EUR/100 kg	97,12	0404 90 23 9150	L07	EUR/100 kg	103,50
0402 21 11 9900	L07	EUR/100 kg	103,50	0404 90 29 9110	L07	EUR/100 kg	104,14
0402 21 17 9000	L07	EUR/100 kg	64,50	0404 90 29 9115	L07	EUR/100 kg	104,76
0402 21 19 9300	L07	EUR/100 kg	93,05	0404 90 29 9125	L07	EUR/100 kg	105,83
0402 21 19 9500	L07	EUR/100 kg	97,12	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	113,74
0402 21 19 9900	L07	EUR/100 kg	103,50	0404 90 81 9100	L07	EUR/kg	0,6450
0402 21 91 9100	L07	EUR/100 kg	104,14	0404 90 83 9110	L07	EUR/kg	0,6450
0402 21 91 9200	L07	EUR/100 kg	104,76	0404 90 83 9130	L07	EUR/kg	0,9305
0402 21 91 9350	L07	EUR/100 kg	105,83	0404 90 83 9150	L07	EUR/kg	0,9712
0402 21 91 9500	L07	EUR/100 kg	113,74	0404 90 83 9170	L07	EUR/kg	1,0350
0402 21 99 9100	L07	EUR/100 kg	104,14	0404 90 83 9936	L07	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L07	EUR/100 kg	104,76	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9300	L07	EUR/100 kg	105,83	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9400	L07	EUR/100 kg	111,70	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9500	L07	EUR/100 kg	113,74	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9600	L07	EUR/100 kg	121,76	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9700	L07	EUR/100 kg	126,30	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9900	L07	EUR/100 kg	131,56	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9200	L07	EUR/kg	0,6450	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9300	L07	EUR/kg	0,9305	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 29 15 9500	L07	EUR/kg	0,9712	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9900	L07	EUR/kg	1,0350	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	184,52
0402 29 19 9300	L07	EUR/kg	0,9305	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	162,82
0402 29 19 9500	L07	EUR/kg	0,9712	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	169,32
0402 29 19 9900	L07	EUR/kg	1,0350	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	222,55
0402 29 91 9000	L07	EUR/kg	1,0414	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 99 9100	L07	EUR/kg	1,0414	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L07	EUR/kg	1,1170	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	27,02
0402 91 19 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		075	EUR/100 kg	28,71
0402 91 31 9300	L07	EUR/100 kg	8,058		400	EUR/100 kg	—
					A01	EUR/100 kg	33,77

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	25,14		L04	EUR/100 kg	66,03
	075	EUR/100 kg	26,70		075	EUR/100 kg	70,18
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	24,32
	A01	EUR/100 kg	31,42		A01	EUR/100 kg	82,56
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,03	0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	11,71		L04	EUR/100 kg	5,56
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	11,05
	A01	EUR/100 kg	13,78		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	13,00
	L04	EUR/100 kg	36,65		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	38,94		L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	45,81		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	37,17		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	39,49		L04	EUR/100 kg	5,56
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	11,05
	A01	EUR/100 kg	46,46		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	13,00
	L04	EUR/100 kg	41,50		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	44,08		L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	51,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	60,97		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	64,79		L04	EUR/100 kg	11,84
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	23,59
	A01	EUR/100 kg	76,22		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	A01	EUR/100 kg	27,75
	L04	EUR/100 kg	50,81		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	53,98		L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	63,51		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	19,08
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	18,85		L04	EUR/100 kg	11,84
	075	EUR/100 kg	20,03		075	EUR/100 kg	23,59
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	23,56		A01	EUR/100 kg	27,75
0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	22,85		L04	EUR/100 kg	11,84
	075	EUR/100 kg	24,28		075	EUR/100 kg	23,59
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	28,57		A01	EUR/100 kg	27,75
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	13,39
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	26,67
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	42,13		A01	EUR/100 kg	31,37
	075	EUR/100 kg	44,76		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	15,39	0406 30 90 9000	L04	EUR/100 kg	14,04
	A01	EUR/100 kg	52,67		075	EUR/100 kg	27,97
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	55,61	0406 40 50 9000	A01	EUR/100 kg	32,91
	075	EUR/100 kg	59,09		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	20,51		L04	EUR/100 kg	64,53
	A01	EUR/100 kg	69,52		075	EUR/100 kg	68,57
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	59,10	0406 40 90 9000	A01	EUR/100 kg	80,67
	075	EUR/100 kg	62,80		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	21,80		L04	EUR/100 kg	66,27
	A01	EUR/100 kg	73,87		075	EUR/100 kg	70,40
					400	EUR/100 kg	—
				0406 90 13 9000	A01	EUR/100 kg	82,83
					L03	EUR/100 kg	—
					L04	EUR/100 kg	72,87
					075	EUR/100 kg	88,65
					400	EUR/100 kg	29,31
					A01	EUR/100 kg	104,30

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	75,30		L04	EUR/100 kg	79,89
	075	EUR/100 kg	91,61		075	EUR/100 kg	97,95
	400	EUR/100 kg	30,21		400	EUR/100 kg	31,11
0406 90 17 9100	A01	EUR/100 kg	107,78	0406 90 63 9900	A01	EUR/100 kg	115,23
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	75,30		L04	EUR/100 kg	76,80
	075	EUR/100 kg	91,61		075	EUR/100 kg	94,61
0406 90 21 9900	400	EUR/100 kg	30,21	0406 90 69 9100	400	EUR/100 kg	23,80
	A01	EUR/100 kg	107,78		A01	EUR/100 kg	111,30
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	73,79		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 23 9900	075	EUR/100 kg	89,56	0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	76,80
	400	EUR/100 kg	21,67		075	EUR/100 kg	94,61
	A01	EUR/100 kg	105,36		400	EUR/100 kg	23,80
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	111,30
0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	64,80	0406 90 73 9900	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	79,17		L04	EUR/100 kg	66,89
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	81,45
	A01	EUR/100 kg	93,15		400	EUR/100 kg	25,61
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	95,83
	L04	EUR/100 kg	58,30		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	70,93		L04	EUR/100 kg	67,34
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	82,34
0406 90 31 9119	A01	EUR/100 kg	83,45	0406 90 76 9300	400	EUR/100 kg	10,81
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,86
	L04	EUR/100 kg	53,58		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	65,29		L04	EUR/100 kg	60,72
0406 90 33 9119	400	EUR/100 kg	12,43	0406 90 76 9400	075	EUR/100 kg	73,89
	A01	EUR/100 kg	76,82		400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	86,93
	L04	EUR/100 kg	53,58		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 33 9919	075	EUR/100 kg	65,29	0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	68,01
	400	EUR/100 kg	12,43		075	EUR/100 kg	82,75
	A01	EUR/100 kg	76,82		400	EUR/100 kg	11,25
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	97,36
0406 90 33 9951	L04	EUR/100 kg	48,96	0406 90 76 9500	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	59,89		L04	EUR/100 kg	64,70
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	78,05
	A01	EUR/100 kg	70,45		400	EUR/100 kg	11,25
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	91,83
	L04	EUR/100 kg	75,80		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	92,63		L04	EUR/100 kg	62,75
	400	EUR/100 kg	29,89		075	EUR/100 kg	77,91
0406 90 35 9990	A01	EUR/100 kg	108,97	0406 90 78 9300	400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	91,66
	L04	EUR/100 kg	75,80		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	92,63		L04	EUR/100 kg	66,53
0406 90 37 9000	400	EUR/100 kg	19,54	0406 90 78 9500	075	EUR/100 kg	80,74
	A01	EUR/100 kg	108,97		400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	94,99
	L04	EUR/100 kg	72,87		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 61 9000	075	EUR/100 kg	88,65	0406 90 78 9500	L04	EUR/100 kg	65,90
	400	EUR/100 kg	29,31		075	EUR/100 kg	79,51
	A01	EUR/100 kg	104,30		400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	93,54
0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	80,30				
	075	EUR/100 kg	98,76				
	400	EUR/100 kg	27,82				
	A01	EUR/100 kg	116,19				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	53,80		L04	EUR/100 kg	59,06	
	075	EUR/100 kg	65,72		075	EUR/100 kg	73,39	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	16,76	
0406 90 81 9900	A01	EUR/100 kg	77,32	0406 90 87 9951	A01	EUR/100 kg	86,34	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	68,01		L04	EUR/100 kg	66,79	
	075	EUR/100 kg	82,75		075	EUR/100 kg	81,27	
0406 90 85 9930	400	EUR/100 kg	23,15	0406 90 87 9971	400	EUR/100 kg	23,16	
	A01	EUR/100 kg	97,36		A01	EUR/100 kg	95,62	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	73,45		L04	EUR/100 kg	66,79	
0406 90 85 9970	075	EUR/100 kg	89,82	0406 90 87 9972	075	EUR/100 kg	81,27	
	400	EUR/100 kg	28,85		400	EUR/100 kg	18,79	
	A01	EUR/100 kg	105,68		A01	EUR/100 kg	95,62	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	67,34	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	28,46	
	075	EUR/100 kg	82,34		075	EUR/100 kg	34,77	
	400	EUR/100 kg	25,24		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	96,86		A01	EUR/100 kg	40,91	
0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—	
	0406 90 86 9100	A00	—		L04	EUR/100 kg	65,59	
	0406 90 86 9200	L03	—		075	EUR/100 kg	79,80	
	L04	EUR/100 kg	61,79		400	EUR/100 kg	13,19	
0406 90 86 9300	075	EUR/100 kg	77,90	0406 90 87 9975	A01	EUR/100 kg	93,88	
	400	EUR/100 kg	15,15		L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	91,65		L04	EUR/100 kg	71,18	
	L03	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	86,23	
0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	62,68	0406 90 87 9976	400	EUR/100 kg	13,19	
	075	EUR/100 kg	78,72		A01	EUR/100 kg	101,45	
	400	EUR/100 kg	16,61		L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	92,61		L04	EUR/100 kg	72,60	
0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9977	075	EUR/100 kg	87,19	
	L04	EUR/100 kg	73,45		400	EUR/100 kg	17,48	
	075	EUR/100 kg	89,82		A01	EUR/100 kg	102,58	
	400	EUR/100 kg	22,00		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 87 9100	A01	EUR/100 kg	105,68	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	64,80	
	A00	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	79,17	
	0406 90 87 9200	L03	—		400	EUR/100 kg	13,19	
	L04	EUR/100 kg	51,50		A01	EUR/100 kg	93,15	
0406 90 87 9300	075	EUR/100 kg	64,89	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	13,55		0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	76,35		L04	EUR/100 kg	50,84	
	L03	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	63,62	
0406 90 87 9900	L04	EUR/100 kg	57,55	0406 90 88 9300	400	EUR/100 kg	16,61	
	075	EUR/100 kg	72,30		A01	EUR/100 kg	74,85	
	400	EUR/100 kg	15,30					
	A01	EUR/100 kg	85,05					

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L07 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 71/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	2,57
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	24,93
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,76
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	42,76
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,93

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.12.2003 al 14.1.2004)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	131,81 (***)	79,36	162,25	152,25	132,25	109,89
Premio sul Golfo (EUR/t)	27,08	12,69	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 25,87 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 36,74 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 72/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2004
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al
regolamento (CE) n. 2315/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 9 al 15 gennaio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 73/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 9 al 15 gennaio 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 16,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 74/2004 DEL CONSIGLIO**del 13 gennaio 2004****che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Apertura**

(1) Il 18 dicembre 2002 la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata («biancheria da letto di cotone») originaria dell'India ⁽²⁾ e ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla presentazione, nel novembre 2002, di una denuncia da parte del Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della Comunità europea (Eurocoton o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione comunitaria complessiva di biancheria da letto di cotone. La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso «il regolamento di base»), la Commissione ha notificato al governo dell'India di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni di biancheria da letto di cotone oggetto di sovvenzioni originarie

dell'India arrecavano un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Il governo indiano è stato invitato a prendere parte a consultazioni intese a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. Nelle consultazioni svoltesi in seguito tra il governo dell'India e la Commissione presso gli uffici di quest'ultima di Bruxelles le autorità indiane non hanno presentato elementi di prova conclusivi in grado di confutare le affermazioni contenute nella denuncia. Tuttavia, le osservazioni fatte dal governo indiano in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativa alle importazioni sovvenzionate e al pregiudizio grave subito dalla Comunità sono state tenute in debito conto.

(4) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai produttori esportatori e agli importatori notoriamente interessati, nonché alle loro associazioni, ai rappresentanti del paese esportatore interessato, al denunciante, agli altri produttori della Comunità, alle associazioni di produttori note nonché agli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(5) È stato affermato che sono intercorsi più di 45 giorni tra la data di presentazione della denuncia e la data di apertura del procedimento. A norma dell'articolo 10, paragrafo 13, del regolamento di base, una denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. La Commissione ha rilasciato una ricevuta di ricevimento giovedì 31 ottobre 2002. Poiché venerdì 1° novembre era un giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo all'emissione della ricevuta di ricevimento da parte della Commissione era lunedì 4 novembre 2002. Pertanto, il 4 novembre 2002 deve essere considerata la data di presentazione della denuncia. L'avviso di apertura è stato pubblicato il 18 dicembre 2002, ossia chiaramente entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della denuncia e, di conseguenza, entro il termine previsto dall'articolo 10, paragrafo 13, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

⁽²⁾ GU C 316 del 18.12.2002, pag. 10.

2. Campionamento

CAMPIONAMENTO DEI PRODUTTORI/ESPORTATORI INDIANI

Osservazioni di carattere generale

- (6) In considerazione dell'esistenza in India di un gran numero di esportatori del prodotto in esame, la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di base.
- (7) Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato chiesto agli esportatori e ai rappresentanti che agiscono per loro conto di manifestarsi entro tre settimane dall'apertura del procedimento e di fornire informazioni di base sulle loro esportazioni, sul fatturato interno, su determinati regimi particolari di sovvenzione e di indicare i nomi e le attività di tutte le società collegate. In questo contesto la Commissione ha preso contatto anche con le autorità indiane.

Preselezione del campione

- (8) Si sono manifestate più di ottanta società che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità nel periodo dell'inchiesta e che hanno fornito le informazioni richieste. Queste società sono state considerate come società che hanno cooperato e sono state prese in considerazione ai fini della selezione del campione. Esse rappresentavano più del 90 % delle esportazioni totali dell'India nella Comunità.
- (9) Le società che non sono state scelte per far parte del campione sono state informate che, se fosse stato istituito un dazio compensativo sulle loro esportazioni, sarebbe stato calcolato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, ossia senza superare la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione.
- (10) Le società che non si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura sono state considerate come società che non hanno cooperato.

Selezione del campione

- (11) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Su questa base, in consultazione con i rappresentanti delle società, dell'associazione di categoria degli esportatori (Texprocil) e del governo dell'India, sono stati scelti per costituire il campione otto produttori esportatori (più tre società collegate). Il campione rappresentava il 55 % delle esportazioni indiane del prodotto in esame nella Comunità.

- (12) Alle società selezionate per il campione che hanno cooperato completamente durante l'inchiesta sono stati attribuiti margini di sovvenzione propri e aliquote del dazio individuali.

Esame individuale delle società non selezionate per il campione

- (13) Ventuno società che hanno cooperato e non sono state selezionate per il campione hanno chiesto che fossero loro calcolati margini di sovvenzione individuali. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, tale richiesta non ha potuto essere accolta nell'ambito della presente inchiesta poiché il numero di esportatori era talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Le ventuno società sono state debitamente informate.

CAMPIONAMENTO DEI PRODUTTORI COMUNITARI

- (14) In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che sostengono la denuncia e ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura la sua intenzione di selezionare un campione di produttori comunitari basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita dell'industria comunitaria che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A tal fine la Commissione ha chiesto alle suddette società di fornirle informazioni riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile.
- (15) In base alle risposte ricevute la Commissione ha selezionato cinque società di tre Stati membri. Nella selezione si è tenuto conto del volume della produzione e del volume delle vendite al fine di includere nel campione le dimensioni di mercato più rappresentative.
- (16) Due di queste cinque società, che erano tra le più piccole, non hanno potuto presentare un elenco completo di tutte le operazioni effettuate con acquirenti indipendenti nel periodo dell'inchiesta e sono state pertanto considerate come cooperanti solo in parte.

3. Inchiesta

- (17) Taluni produttori esportatori del paese interessato, nonché produttori, utilizzatori e importatori comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (18) Sono state ricevute risposte al questionario dai cinque produttori comunitari selezionati per il campione tra le società all'origine della denuncia, da un campione rappresentativo di otto produttori esportatori (più tre società collegate) indiani e da un importatore indipendente della Comunità.

- (19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari:

- Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, Germania,
- Descamps SA, Francia;
- Gabel industria tessile SpA, Italia,
- Vanderschooten SA, Francia,
- Vincenzo Zucchi SpA, Italia.

Importatori indipendenti della Comunità:

- Richard Haworth, Regno Unito.

Produttori/esportatori indiani:

- The Bombay Dyeing and Manufacturing Co., Mumbai,
- Brijmohan Purusottamdas, Mumbai,
- Divya Textiles, Mumbai,
- Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad (collegata con Texcellence Overseas),
- Mahalaxmi Exports, Ahmedabad,
- Nowrosjee Wadia & Sons, Mumbai (collegata con The Bombay Dyeing and Manufacturing Co.),
- N. W. Exports Limited, Mumbai (collegata con The Bombay Dyeing and Manufacturing Co.),
- Pasupati Fabrics, New Delhi,
- Prakash Cotton Mills Pvt, Ltd, Mumbai,
- Texcellence Overseas, Mumbai,
- Vigneshwara Exports Limited, Mumbai.

- (20) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 (in appresso: «periodo dell'inchiesta» o «Pi»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1999 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).
- (21) Poiché è stato necessario esaminare più a fondo taluni aspetti delle sovvenzioni, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, non sono state istituite misure compensative provvisorie sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (22) Il prodotto in esame è costituito da biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria dell'India, di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codice Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302 31 10 90), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302 31 90 90) e ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19). La biancheria da letto comprende le lenzuola (con angoli o piane), i coprimiumino e le federe, confezionati per la vendita separatamente o in

set. Tutti i prodotti sono simili nelle caratteristiche fisiche essenziali e nell'uso e sono pertanto considerati un unico prodotto.

2. Prodotto simile

- (23) Si è constatato che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno indiano e quello esportato nella Comunità dall'India, nonché quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari, presentavano le stesse caratteristiche fisiche di base ed erano destinati allo stesso impiego: detti prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

C. SOVVENZIONI

1. Introduzione

- (24) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i sei regimi seguenti, che secondo il denunciante avrebbero comportato la concessione di sovvenzioni all'esportazione:
- i) sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB)
 - ii) certificato di parziale esenzione dai dazi sull'importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (Duty Free Replenishment Certificate — DFRC)
 - iii) sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods — EPCG)
 - iv) sistema di licenze preliminari (Advance Licence Scheme — ALS)
 - v) programmi di concessione di benefici a favore di industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione o di unità orientate all'esportazione (Export Processing Zones/Export Oriented Units — EPZ/EOU)
 - vi) sistema di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption — ITES).

- (25) I sistemi di cui ai punti i), ii) iii), iv) e v) del considerando 24 si basano sulla legge del 1992 sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) (legge n. 22 del 1992) che è entrata in vigore il 7 agosto 1992. La legge del 1992 autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Dette comunicazioni sono riassunte in documenti intitolati «Politica in materia di esportazione e importazione», pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati regolarmente. Due documenti di politica in materia di esportazione e importazione sono pertinenti per il periodo di inchiesta del presente caso: il piano quinquennale relativo al periodo tra il 1° aprile 1997 e il 31 marzo 2002 e il piano quinquennale relativo al periodo tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2007. Le autorità indiane hanno altresì definito le procedure che regolamentano la politica del commercio estero dell'India nel «Manuale di procedura in materia di esportazione e importazione 1° aprile 2002 — 31 marzo 2007» (volume 1). Un manuale analogo esiste per il periodo 1° aprile 1997 — 31 marzo 2002. Anche il manuale è aggiornato regolarmente.

- (26) Nella visita di verifica effettuata presso il governo indiano si è accertato che non erano stati apportati cambiamenti di rilievo alla politica in materia di esportazione e importazione in relazione ai suddetti regimi di sovvenzioni durante il PI. Emerge con chiarezza dal documento di politica in materia di esportazione e importazione relativo al periodo 1° aprile 2002 — 31 marzo 2007 che, salvo disposizione contraria, le licenze/certificati/autorizzazioni rilasciati prima dell'inizio di tale politica continuano ad essere validi ai fini per i quali sono stati rilasciati.
- (27) In appresso i riferimenti alla base giuridica dei suddetti regimi di sovvenzioni da i) a v) oggetto dell'inchiesta sono effettuati in base al documento di politica in materia di esportazione e importazione per il periodo 1° aprile 2002 — 31 marzo 2007 e al manuale di procedura 1° aprile 2002 — 31 marzo 2007 (volume 1).
- (28) Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito di cui al punto vi) del considerando 24 è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

2. Sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB)

a) Base giuridica

- (29) Il DEPB è entrato in vigore il 1° aprile 1997 con la comunicazione doganale 34/97. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione (paragrafi 4.3.1-4.3.4) e il manuale di procedura (paragrafi 4.37-4.53) contengono una descrizione dettagliata del sistema. Il DEPB è subentrato al sistema del libretto crediti (Passbook Scheme — PBS), terminato il 31 marzo 1997. Fin dall'inizio vi sono stati due tipi di DEPB, il sistema di credito precedente l'esportazione e il sistema di credito successivo all'esportazione. Il governo indiano ha dichiarato che il DEPB pre-esportazione è stato abolito il 1° aprile 2000 e che pertanto tale sistema non era applicabile durante il PI. In effetti si è accertato che nessuna delle società ha ottenuto alcun vantaggio a titolo del DEPB pre-esportazione; non è pertanto necessario determinare la compensabilità di questo sistema.

b) Ammissibilità

- (30) Possono beneficiare del DEPB post-esportazione i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.

c) Attuazione pratica del DEPB post-esportazione

- (31) Secondo questo sistema ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti, che sono calcolati in percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. Le aliquote DEPB

sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). Una licenza attestante l'importo del credito concesso è rilasciata automaticamente al ricevimento della domanda.

- (32) Il DEPB post-esportazione consente l'uso di tali crediti per compensare i dazi doganali applicabili alle successive importazioni di qualsiasi merce, fatta eccezione per i beni la cui importazione è proibita o soggetta a restrizioni. I beni importati sulla base di tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (una volta pagata l'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.
- (33) Le licenze DEPB post-esportazione sono liberamente trasferibili e, di conseguenza, vengono spesso vendute. La licenza è valida per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di rilascio. La società deve pagare all'autorità competente una tassa pari allo 0,5 % del credito ricevuto.

d) Conclusioni relative al DEPB post-esportazione

- (34) Quando una società esporta beni, le viene concesso un credito che può essere utilizzato per compensare l'ammontare di dazi doganali dovuti su future importazioni di beni di qualsiasi tipo o può semplicemente essere venduto.
- (35) Il credito è calcolato automaticamente sulla base di una formula che fa riferimento alle aliquote SION, indipendentemente dal fatto che i fattori produttivi siano stati importati, che il relativo dazio d'importazione sia stato versato o che tali fattori produttivi siano effettivamente stati usati per produzioni destinate all'esportazione e nelle quantità previste. In effetti, una società può richiedere una licenza sulla base di esportazioni realizzate in precedenza, a prescindere dal fatto se effettua importazioni o acquista beni da altre fonti. I crediti DEPB sono considerati un contributo finanziario poiché si tratta di aiuti non rimborsabili. Essi comportano un trasferimento diretto di fondi, in quanto possono essere ceduti e convertiti in liquidità o essere utilizzati per compensare dazi all'importazione, determinando così una rinuncia dello Stato ad entrate altrimenti dovute.
- (36) Taxprocil ha argomentato che se l'esportatore importa effettivamente fattori di produzione che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di esportazione e si serve dei crediti DEPB per pagare il dazio doganale su tali fattori importati, non si può dire che l'esportatore abbia ricevuto un vantaggio compensabile grazie al DEPB.

- (37) A questo proposito, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base prevede un'eccezione relativa, tra l'altro, ai sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e regole relative alla restituzione) e dell'allegato III (definizione e regole relative alla restituzione sostitutiva).
- (38) Tuttavia, nella fattispecie l'esportatore non è obbligato ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati.
- (39) Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base.
- (40) Infine, i produttori esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPB indipendentemente dal fatto se importano effettivamente o non importano fattori di produzione. Perché possa beneficiare del regime, è sufficiente che un esportatore esporti semplicemente dei beni, senza dover dimostrare di aver importato del materiale per la loro produzione. In tal modo, anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori di produzione sul mercato locale e non importano alcuna merce che possa essere utilizzata nella produzione hanno diritto a beneficiare del DEPB, che il DEPB post-esportazione non soddisfa i criteri degli allegati I, II e III.
- (41) In assenza di un obbligo ad utilizzare i fattori produttivi importati nel processo di produzione e di un sistema di verifica come previsto dall'allegato II del regolamento di base, il DEPB post-esportazione non può essere considerato come un sistema di restituzione o restituzione sostitutiva autorizzato (allegato III) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.
- (42) Poiché pertanto non si applica la suddetta deroga alla definizione di sovvenzione, prevista per i regimi di restituzione e restituzione sostitutiva di cui al considerando 37, la questione della remissione in eccesso non si pone e il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione dei dazi all'importazione totali normalmente dovuti su tutte le importazioni.
- (43) In base alle considerazioni che precedono, si è concluso che, nel rilasciare una licenza liberamente trasferibile, il governo indiano fornisce agli esportatori un contributo finanziario a titolo del sistema DEPB. Tale contributo finanziario conferisce un vantaggio al titolare del credito DEPB, poiché questi ottiene gratuitamente fondi che, in quanto tali, non sarebbero stati disponibili sul mercato commerciale. Pertanto, il sistema costituisce una sovvenzione e poiché tale sovvenzione può essere ottenuta solo nel caso di esportazioni, essa è condizionata di diritto all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base ed è considerata perciò specifica e in quanto tale passibile di compensazione.
- e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione per il DEPB post-esportazione*
- (44) Il vantaggio ottenuto dalle società è stato calcolato in base all'importo del credito concesso nelle licenze che sono state utilizzate o trasferite durante il PI.
- (45) Nel caso in cui le licenze sono state utilizzate per importare beni in esenzione dei dazi applicabili, il vantaggio è stato calcolato in base alla totalità dei dazi all'importazione cui si è rinunciato. Nei casi in cui le licenze sono state trasferite (vendute), il vantaggio è stato calcolato in base all'ammontare del credito concesso nella licenza (valore nominale) indipendentemente dal prezzo di vendita di quest'ultima, poiché la vendita di una licenza è una decisione puramente commerciale che non altera l'entità del vantaggio (equivalente al trasferimento di fondi del governo indiano) ricevuto in base al regime.
- (46) L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI, in conformità dell'articolo 7 del regolamento di base. Nel calcolare il vantaggio, sono state detratte le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione.
- (47) A proposito di una società si è accertato che il documento di politica in materia di esportazione e importazione escludeva specificamente taluni beni dal campo di applicazione del DEPB, poiché l'esportazione di tali beni era soggetta a licenze speciali. In questo caso, per calcolare la sovvenzione ad valorem si è ritenuto opportuno ripartire il vantaggio del DEPB (numeratore) sul fatturato estero relativo ai prodotti ammissibili a beneficiare del DEPB (denominatore).
- (48) Taxprocil e varie società hanno affermato che le spese sostenute per pagare agenti specializzati, commissioni di vendita e vari altri costi dovrebbero essere dedotte nel calcolare il vantaggio derivante dal regime in questione. A questo proposito va notato che il ricorso a terzi per la vendita delle licenze è frutto di una decisione puramente commerciale che non altera l'entità del credito concesso nelle licenze. Ad ogni modo, solo le spese necessarie ad ottenere una sovvenzione sono deducibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. Poiché le spese in questione non sono necessarie per avere accesso alla sovvenzione, le richieste sono state respinte.

- (49) Taxprocil e varie società hanno argomentato che, dal momento che la vendita di licenze DEPB era soggetta all'imposta sulle vendite, il vantaggio doveva essere ridotto proporzionalmente. Tuttavia, a norma della legislazione fiscale indiana, l'imposta sulle vendite è addebitata all'acquirente e non al venditore. Il venditore si limita a riscuotere l'imposta per conto delle competenti autorità. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (50) Varie società hanno osservato che le vendite delle loro licenze DEPB generavano un reddito supplementare aumentando in tal modo la loro soggettività tributaria, in particolare ai fini dell'imposta sul reddito delle società. Esse hanno chiesto pertanto che il vantaggio ottenuto dal credito DEPB fosse ridotto dell'ammontare dell'imposta sul reddito effettivamente dovuta. Tali società hanno anche dichiarato che la richiesta non doveva considerarsi valida qualora non fosse dovuta alcuna imposta sul reddito nel periodo considerato. Inoltre, Texprocil ha asserito che il reddito connesso al DEPB è tassabile in base all'aliquota uniforme applicabile agli esportatori e che se l'esportatore ha effettivamente pagato l'imposta sui vantaggi concessi dal governo indiano con il DEPB, il vantaggio ricevuto è ridotto dell'ammontare dell'imposta sul reddito.

Nel considerare questi argomenti va ricordato in primo luogo che un credito DEPB costituisce un aiuto non rimborsabile concesso in un determinato momento. In base alle informazioni disponibili non si può di fatto escludere che tali aiuti possano, in un secondo tempo, incrementare la soggettività tributaria complessiva di una società. Si tratterebbe però di un'eventualità futura, dipendente da vari fattori, la maggior parte dei quali influenzati da decisioni commerciali prese dalla società stessa. Questi fattori non hanno solo attinenza con la fissazione dei prezzi e con le vendite, bensì anche con altri elementi che determinano la soggettività tributaria globale, quali ad esempio le decisioni relative ai tassi di ammortamento, il riporto delle perdite e molti altri fattori. Tutte queste decisioni influiscono sulla categoria di imposizione fiscale che sarà infine applicata alla società in un determinato esercizio finanziario. Non è pertanto possibile determinare con esattezza in quale misura i vantaggi ottenuti dalle vendite delle licenze DEPB abbiano contribuito a determinare l'aliquota d'imposta applicabile. Inoltre, se la società interessata avesse utilizzato le licenze DEPB per la finalità per la quale esse sono di fatto intese, ossia per l'importazione di fattori produttivi, avrebbe effettivamente ridotto i propri costi e non aumentato il proprio reddito, circostanza che può avere un diverso impatto sull'imposizione.

È pertanto chiaro che la concessione di crediti DEPB e la loro eventuale successiva tassazione costituiscono due azioni indipendenti da parte del governo indiano. Non spetta all'autorità investigatrice tentare di ricostruire la situazione che si verrebbe a determinare in presenza o in assenza di imposizione. Ad ogni modo ciò non inciderebbe sul calcolo dell'importo della sovvenzione accettata nel PI.

Di conseguenza, le richieste sono state respinte.

- (51) Hanno beneficiato del regime durante il PI otto società del campione, che hanno ottenuto sovvenzioni varianti tra l'1,45 % e l'8,44 %.

3. Certificato di parziale esenzione dai dazi sull'importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (Duty Free Replenishment Certificate — DFRC)

a) Base giuridica

- (52) La base giuridica di questo regime figura ai paragrafi 4.2.1 — 4.2.7 del documento di politica in materia di esportazione e importazione e ai paragrafi 4.31 — 4.36 del manuale di procedura.

b) Ammissibilità

- (53) Il certificato in questione è rilasciato agli operatori commerciali esportatori o ai produttori esportatori per l'importazione in esenzione dal dazio di fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di beni.

c) Attuazione pratica

- (54) Il DFRC è un regime post-esportazione che consente la reintegrazione, ossia l'importazione in esenzione da dazi, di fattori produttivi aventi le stesse caratteristiche tecniche, la stessa qualità e le stesse specifiche di quelli utilizzati per fabbricare il prodotto destinato all'esportazione. La quantità di tali fattori è determinata in base alle norme SION. Tali merci importate possono essere vendute sul mercato interno o utilizzate in altro modo.
- (55) Conformemente al regime, qualsiasi esportatore ammissibile può fare domanda di un certificato. Il DFRC è rilasciato per l'importazione di fattori di produzione in base alle norme SION, come indicato nelle bollette di uscita doganale.
- (56) Il DFRC contempla solo i fattori di produzione descritti nelle norme SION. Le caratteristiche tecniche, la qualità e le specifiche dei fattori che possono essere reintegrati devono corrispondere a quelle dei fattori utilizzati per la fabbricazione del prodotto destinato all'esportazione.
- (57) Il certificato DFRC è trasferibile liberamente e ha una validità di 18 mesi.

d) Conclusioni relative al regime

- (58) Quando una società esporta beni, le viene concesso un certificato che può essere utilizzato per compensare l'ammontare dei dazi doganali dovuti su future importazioni di fattori di produzione incorporati fisicamente nei beni esportati o può semplicemente essere venduto.

- (59) I certificati sono considerati un contributo finanziario poiché si tratta di aiuti non rimborsabili. Essi comportano un trasferimento diretto di fondi, in quanto possono essere ceduti e convertiti in liquidità o essere utilizzati per compensare dazi all'importazione, determinando così una rinuncia dello Stato ad entrate altrimenti dovute.
- (60) Il governo indiano e Texprocil hanno argomentato che il DFRC costituisce un sistema legittimo di restituzione sostitutiva del dazio, poiché prevede la reintegrazione dei fattori di produzione utilizzati per fabbricare il prodotto esportato. Poiché la quantità, la qualità, le caratteristiche tecniche e le specifiche dei fattori produttivi importati corrispondono a quelle dei fattori utilizzati nel prodotto destinato all'esportazione, il regime è, secondo il governo indiano e Texprocil, ammissibile ai sensi dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM). Texprocil ha anche sostenuto che, nel valutare se il regime interessato costituisca un sistema legittimo di restituzione sostitutiva del dazio, l'elemento discriminante è «che cosa viene importato» e non «chi importa». Si è inoltre affermato che, per quanto riguarda il governo indiano, non è stato concesso alcun vantaggio supplementare.
- (61) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), prevede un'eccezione relativa, tra l'altro, ai sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose disposizioni dell'allegato I, lettera i), e dell'allegato II (definizione e regole relative alla restituzione) nonché dell'allegato III (definizione e regole relative alla restituzione sostitutiva).
- (62) Occorre rilevare che i sistemi di restituzione comportano il rimborso dei dazi pagati sui fattori produttivi importati che sono stati consumati nel processo di produzione di un prodotto esportato. Tuttavia, nel caso del DFRC non è necessario che vi sia stata importazione di fattori produttivi per i quali siano stati pagati dazi o che siano stati esentati dal dazio.
- (63) I sistemi di restituzione del dazio possono prevedere il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati sostituiti (cosiddetto sistema della «restituzione sostitutiva»). Sarebbe ad esempio ammissibile che, in caso di penuria di fattori produttivi importati, una società utilizzasse fattori produttivi nazionali e li incorporasse nei beni esportati e poi, in un secondo momento, importasse una quantità corrispondente di fattori produttivi in esenzione dal dazio. In questo contesto l'esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante perché consente al governo del paese esportatore di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si chiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione.
- (64) Il DFRC, che è un regime post-esportazione, come indicato al considerando 54, prevede l'obbligo di importare solo i fattori produttivi che sono stati consumati nella produzione dei beni esportati. Tali fattori devono essere della stessa quantità e avere le stesse caratteristiche dei fattori nazionali utilizzati nei beni esportati. Stando a questi elementi, il DFRC presenta alcune caratteristiche del sistema della restituzione sostitutiva di cui all'allegato III del regolamento di base. È tuttavia emerso dall'inchiesta che non esiste un meccanismo o una procedura che consenta di stabilire se e quali fattori produttivi siano stati consumati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato o se sia stato restituito un importo eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base.
- (65) Inoltre, come indicato al considerando 57, il certificato DFRC è trasferibile liberamente. Ciò significa che l'esportatore, cui è assegnato un certificato per compensare importi di dazi doganali pagabili sulle future importazioni di fattori produttivi, non ha alcun obbligo di consumare effettivamente i fattori produttivi importati nel processo di produzione né di utilizzare realmente il certificato per importare fattori produttivi; in altre parole non esiste un «requisito dell'utilizzatore effettivo». Al contrario, l'esportatore può decidere di vendere il certificato ad altri importatori. Ne consegue che il DFRC non può essere considerato un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi del regolamento di base ⁽¹⁾.
- (66) In base alle considerazioni che precedono, si può affermare che, nel rilasciare un certificato liberamente trasferibile, il governo indiano fornisce agli esportatori un contributo finanziario. In queste circostanze, i certificati rappresentano di fatto una sovvenzione diretta del governo indiano agli esportatori in questione.
- (67) In conclusione, il contributo finanziario del governo indiano conferisce un vantaggio al titolare del DFRC, dal momento che quest'ultimo ottiene gratuitamente fondi che, in quanto tali, non sarebbero stati disponibili sul mercato commerciale. Il regime in questione costituisce pertanto una sovvenzione. Dal momento che può essere ottenuta solo nel caso di esportazioni, essa è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. La sovvenzione è pertanto considerata specifica, e in quanto tale passibile di compensazione.
- ⁽¹⁾ Il fatto che il DFRC non possa essere considerato un sistema di restituzione sostitutiva del dazio ai sensi del regolamento di base (in quanto la legislazione indiana non assicura che funzioni come dovrebbe funzionare un sistema di restituzione) non esclude che singoli esportatori possano utilizzarlo come tale.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (68) Un esportatore ha utilizzato il DFRC come un sistema di restituzione sostitutiva. Questa società è stata in grado di dimostrare che i quantitativi di fattori produttivi importati in esenzione dal dazio all'importazione non erano superiori ai quantitativi immessi nei beni esportati. Essa ha dimostrato inoltre che non ha beneficiato di una restituzione degli oneri sulle importazioni eccessiva rispetto agli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione. Si è pertanto concluso che, nel caso di questa società, l'esenzione dai dazi all'importazione sui fattori produttivi era conforme alle disposizioni degli allegati da I a III del regolamento di base e che essa non ha beneficiato di alcun vantaggio nel PI.
- (69) Due società hanno venduto i loro certificati. Poiché il DFRC contempla solo i fattori produttivi indicati nelle norme SION, sarebbe stato appropriato determinare il vantaggio applicando lo stesso metodo utilizzato nel quadro del DEPB, ossia calcolandolo in percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. Come si è detto, queste aliquote standard sono state fissate dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame.
- (70) Tuttavia il certificato rilasciato dal regime in questione non presenta un valore nominale come avevano i crediti del sistema DEPB. Il certificato indica la quantità di fattori di produzione che possono essere importati e il valore massimo ammissibile di tali fattori importati. In questo caso, data l'assenza di un preciso valore monetario su ciascun certificato, non è stato possibile determinare il vantaggio derivante dal regime in base al valore o alla quantità di beni esportati. Di conseguenza, nei casi in cui i certificati sono stati trasferiti (ossia venduti), si è ritenuto opportuno calcolare il vantaggio in base al prezzo di vendita del certificato.
- (71) L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI, in conformità dell'articolo 7 del regolamento di base.
- (72) Due società hanno beneficiato di questo regime durante il PI. Per una di queste due società la sovvenzione ottenuta era pari al 3,08 %, mentre per l'altra l'importo della sovvenzione accertata era trascurabile.

4. Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods — EPCG)

a) *Base giuridica*

- (73) Il sistema EPCG è stato reso noto il 1° aprile 1992. Durante il PI il regime era disciplinato dalle comunicazioni doganali nn. 28/97 e 29/97, entrate in vigore il 1° aprile 1997. Una descrizione dettagliata del sistema è

contenuta nel documento di politica in materia di esportazione e di importazione (capitolo 5) del 2002/2007 e nella parte corrispondente del manuale di procedura.

b) *Ammissibilità*

- (74) Possono beneficiare di questo regime (ai sensi del capitolo 5.2 del documento di politica in materia di esportazione e di importazione 2002/2007) i produttori esportatori, con o senza fabbricanti/venditori associati, gli operatori commerciali esportatori collegati ai produttori e i fornitori di servizi.

c) *Attuazione pratica*

- (75) Per beneficiare del sistema, una società deve fornire alle autorità competenti informazioni particolareggiate sul tipo e sul valore dei beni strumentali che devono essere importati. A seconda dei livelli di esportazione che si impegna a realizzare, la società è autorizzata a importare beni strumentali a dazio nullo o ridotto. Perché l'obbligo di esportazione sia soddisfatto, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre i beni esportati. All'esportatore che ne faccia domanda viene rilasciata una licenza che lo autorizza ad importare beni ad aliquote del dazio preferenziali. Per il rilascio della licenza è previsto il pagamento di una tassa.
- (76) Il titolare di una licenza EPCG può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può reclamare i vantaggi connessi alle presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali ad un titolare di licenza PCG.
- (77) Per poter beneficiare del sistema EPCG occorre esportare. L'obbligo di esportazione deve essere soddisfatto esportando beni fabbricati utilizzando i beni strumentali importati ai sensi del sistema in questione. L'obbligo di esportazione comporta l'obbligo di esportare un quantitativo di prodotto maggiore del livello di esportazione medio raggiunto dalla società nei precedenti tre anni della licenza.

- (78) Recentemente le condizioni di concessione del regime sono state modificate per quanto riguarda il calcolo dell'obbligo di esportazione. Tale modifica si applica però solo alle licenze rilasciate dopo il 1° aprile 2003 e non influisce dunque sulla situazione durante il PI. In base alle nuove regole, le società disporranno di otto anni per soddisfare l'obbligo di esportazione (il valore delle esportazioni deve essere pari almeno a sei volte il valore dell'esenzione totale dal dazio per i beni strumentali importati).

d) *Conclusioni relative al sistema EPCG*

- (79) Il pagamento da parte di un esportatore di un dazio all'importazione ridotto o nullo costituisce un contributo finanziario del governo indiano, in quanto la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario con la riduzione dei dazi pagabili o la totale esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione. Pertanto, il sistema EPCG costituisce una sovvenzione.
- (80) La licenza non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare le merci. Poiché la sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base è considerata specifica, e in quanto tale passibile di compensazione.
- (81) Si è sostenuto che nel termine «fattori produttivi» di cui all'allegato I, lettera i), del regolamento di base sono compresi anche i beni strumentali, dal momento che questi ultimi sono fattori di produzione essenziali, senza i quali non potrebbe essere generato alcun prodotto finale. Si è inoltre argomentato che solo con l'impiego di beni strumentali le materie prime vengono trasformate in prodotti finiti e che l'ammortamento calcolato per i beni strumentali rappresenta il valore dei beni strumentali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti finali. Pertanto, l'esenzione dal dazio sui beni strumentali utilizzati nella produzione dei beni esportati dovrebbe essere trattata come l'esenzione dal dazio sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e non considerata come un vantaggio passibile di compensazione ai sensi del regolamento di base.

In risposta a tali argomenti, va ricordato che i beni strumentali non costituiscono fattori produttivi ai sensi del regolamento di base, poiché non sono incorporati fisicamente nei prodotti esportati. Di conseguenza, gli argomenti succitati sono respinti.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (82) Il vantaggio conferito alle società è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni strumentali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni strumentali nell'industria del prodotto in esame, in conformità dell'articolo 7 del regolamento di base. Conformemente alla prassi consolidata della Commissione, l'importo in tal modo calcolato, imputabile al PI, è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati durante il PI, per rispecchiare il valore del vantaggio nel tempo e determinare così l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio *à tantum*, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il PI (stimato ammontare al 10%). L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI, in conformità dell'articolo 7 del regolamento di base.

- (83) Per quanto riguarda il calcolo dell'importo della sovvenzione, è stato sostenuto che un calcolo effettuato in funzione del «vantaggio del produttore» esige la ripartizione dell'importo della sovvenzione (dazi doganali non corrisposti) imputabile al PI su tutta la produzione (destinata al mercato interno e all'esportazione) del prodotto in esame. Si è inoltre affermato che le società che vendono la biancheria da letto anche sul mercato interno utilizzano gli stessi beni strumentali per l'intera produzione di biancheria da letto.

In risposta a tali argomenti, si ricorda che il regime in questione è condizionato esclusivamente all'andamento delle esportazioni. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base pertanto, il vantaggio conferito dal sistema deve essere ripartito solo sul fatturato relativo alle esportazioni, poiché la sovvenzione è concessa con riferimento ad un determinato valore delle esportazioni di beni entro un determinato periodo di tempo. La richiesta di ripartire i vantaggi derivanti dal sistema sul fatturato totale è perciò respinta.

- (84) Tre società hanno beneficiato di questo regime durante il PI. Due hanno ottenuto sovvenzioni pari rispettivamente allo 0,38% e al 2,0%, mentre per l'altra l'importo della sovvenzione accertata era trascurabile.

5. **Sistema di licenze preliminari (Advance Licence Scheme — ALS)**a) *Base giuridica*

- (85) Il sistema ALS è in vigore dal 1977-78. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione (paragrafi 4.1.1-4.1.7) e il manuale di procedura (parti del capitolo 4) contengono una descrizione dettagliata del sistema.

b) *Ammissibilità*

- (86) Possono beneficiare del sistema delle licenze preliminari gli esportatori, i quali sono abilitati ad importare in franchigia dal dazio i fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione.

c) *Attuazione pratica*

- (87) Il volume delle importazioni consentite in virtù di questo sistema è calcolato in percentuale del volume dei prodotti finiti esportati. Le licenze preliminari misurano le importazioni autorizzate in unità quantitative o di valore. In entrambi i casi, le aliquote utilizzate per determinare gli acquisti in franchigia consentiti sono determinate per la maggior parte dei prodotti, compreso quello in esame, in base alle norme SION. I fattori produttivi indicati nelle licenze preliminari vengono consumati nella produzione del corrispondente prodotto finito esportato.

- (88) Le licenze preliminari possono essere rilasciate per:
- i) Esportazioni fisiche. Licenze preliminari possono essere rilasciate ad un produttore esportatore o ad un operatore commerciale esportatore collegato ai produttori per l'importazione di fattori produttivi necessari alla fabbricazione del prodotto da esportare (capitolo 4.1.1a) del documento di politica in materia di esportazione e importazione 2002/2007).
 - ii) Forniture intermedie. Licenze preliminari possono essere rilasciate per la fornitura intermedia ad un produttore esportatore dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di beni da fornire all'esportatore ultimo, reale o presunto, titolare di un'altra licenza preliminare. Il titolare di una licenza preliminare che intenda rifornirsi di fattori produttivi da fonti locali invece di ricorrere a importazioni dirette può scegliere di acquistarli in cambio di licenze preliminari per forniture intermedie. In tal caso, i quantitativi di fattori produttivi acquistati sul mercato interno sono stornati dalle licenze preliminari, e viene rilasciata una licenza preliminare intermedia a favore del fornitore locale indiano. Il titolare di una tale licenza preliminare intermedia è autorizzato a importare in esenzione dal dazio i beni necessari alla produzione dei fattori produttivi consegnati all'esportatore finale.
 - iii) Presunte esportazioni. Licenze preliminari possono essere rilasciate in previsione dell'esportazione al contraente principale per importare fattori di produzione necessari alla fabbricazione dei beni da fornire alle categorie indicate al paragrafo 8.2 del documento di politica in materia di esportazione e importazione. Secondo il governo indiano, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni venduti non lasciano il paese. Una serie di operazioni di vendita sono considerate esportazioni presunte, purché i beni interessati siano fabbricati in India, ad esempio le forniture di beni alle unità orientate all'esportazione, le forniture di beni strumentali ai titolari delle licenze EPCG.
 - iv) Buoni di approvvigionamento anticipato (Advance Release Orders — ARO). Il titolare di una licenza preliminare che intenda rifornirsi di fattori produttivi da fonti locali invece di ricorrere a importazioni dirette può scegliere di acquistarli in cambio di buoni ARO. In tal caso, le licenze preliminari vengono convalidate come ARO e girate al fornitore all'atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli stessi ARO. L'attribuzione degli ARO concede al fornitore il beneficio della restituzione e del rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte. In un certo senso, il meccanismo ARO rimborsa le imposte e i dazi al fabbricante che fornisce il prodotto invece di rimborsare lo stesso importo all'esportatore sotto forma di restituzione/rimborso del dazio. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati.
- (89) Durante la verifica si è accertato che solo il sistema di licenza preliminare di cui alla precedente lettera i) (esportazioni fisiche) è stato utilizzato da un produttore esportatore durante il PI. Non è pertanto necessario determinare la compensabilità delle categorie ii), iii) e iv) di ALS nell'ambito della presente inchiesta.
- d) *Conclusioni relative al sistema ALS*
- (90) Solo alle società esportatrici sono concesse licenze che possono essere utilizzate per compensare importi di dazi doganali sulle importazioni. In tal senso il sistema è chiaramente condizionato all'andamento delle esportazioni.
- (91) Come si è detto, si è accertato che il sistema ALS è stato utilizzato, per quanto riguarda le «esportazioni fisiche», da una società oggetto dell'inchiesta durante il PI. Tale società lo utilizzava per importare in franchigia dal dazio fattori di produzione per la fabbricazione di beni per l'esportazione.
- (92) Il governo indiano ha argomentato che ALS è un regime basato sulla quantità e che i fattori produttivi oggetto di tale licenza sono autorizzati in funzione della quantità delle esportazioni. Si è osservato anche che, qualunque siano i fattori produttivi importati nel quadro del sistema ALS, gli stessi fattori devono essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati o per reintegrare le scorte di fattori produttivi utilizzate per i prodotti già esportati. Secondo il governo indiano, i fattori produttivi importati devono essere utilizzati dall'esportatore, e non è consentito venderli o trasferirli.
- (93) Benché il sistema ALS sembri essere soggetto al requisito dell'utilizzatore effettivo, si è constatato che non esiste un meccanismo o una procedura che consenta di stabilire se e quali fattori produttivi siano stati consumati nel processo di fabbricazione dei prodotti esportati. Il sistema indica solo che i beni importati in esenzione dal dazio sono stati utilizzati nel processo di produzione e non li distingue a seconda della destinazione dei prodotti fabbricati (mercato interno o mercato di esportazione).
- (94) Tuttavia, ai fini della presente inchiesta, la società in questione ha potuto dimostrare che i quantitativi dei materiali importati in esenzione dal dazio non erano superiori ai quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati. Si è pertanto concluso che, nel caso in questione, l'esenzione dai dazi all'importazione sui fattori produttivi necessari per il prodotto destinato all'esportazione è stata concessa in conformità dei requisiti di cui agli allegati I, II e III del regolamento di base.
- (95) Si conclude pertanto che non è stato concesso alcun vantaggio alla società interessata ai sensi del regime in questione.

6. Programmi di concessione di benefici a favore di industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione o di unità orientate all'esportazione (Export Processing Zones/Export Oriented Units — EPZ/EOU)

a) *Base giuridica*

(96) Il sistema EPZ/EOU, introdotto nel 1965, è uno strumento iscritto nel quadro della politica governativa in materia di esportazione e importazione che comporta incentivi alle esportazioni. Durante il PI il sistema è stato regolamentato dalle comunicazioni doganali n. 53/97, 133/94 e 126/94. Una descrizione dettagliata del sistema è contenuta nel documento di politica in materia di esportazione e di importazione (capitolo 6) del 1997/2002 e nella parte corrispondente del manuale di procedura.

b) *Ammissibilità*

(97) In linea di principio, le società che si impegnano ad esportare la loro intera produzione di beni e servizi possono essere costituite conformemente al sistema EPZ/EOU. Le società cui viene riconosciuto lo status di EPZ/EOU possono beneficiare di determinati vantaggi. In India esistono 7 zone EPZ. Le unità orientate all'esportazione (EOU) possono invece essere situate ovunque nel paese. Si tratta di unità franche soggette alla vigilanza delle autorità doganali a norma della sezione 65 della legge doganale. Le società che operano in base al sistema EOU/EPZ sono tenute ad esportare l'intera produzione, ma il governo indiano le autorizza, a determinate condizioni, a vendere una parte della produzione sul mercato interno.

c) *Attuazione pratica*

(98) Le società che richiedono lo status di EOU o che intendono installarsi in una EPZ devono presentare domanda alle autorità competenti. La domanda deve indicare, tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno in importazioni e in beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Le società situate nelle EPZ e le unità orientate all'esportazione possono essere produttrici di qualsiasi tipo di prodotto. Il riconoscimento come società di una zona EPZ o come unità EOU è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.

(99) Le EPZ/EOU beneficiano dei seguenti vantaggi:

i) esenzione dai dazi all'importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione, alla trasformazione o collegati a tali attività;

ii) esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali;

iii) esenzione dall'imposta sui redditi normalmente dovuta sugli utili realizzati sulle vendite all'esportazione ai sensi della sezione 10A o della sezione 10B della legge sull'imposta sui redditi, per un periodo di 10 anni fino al 2010;

iv) rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale;

v) possibilità di una partecipazione di capitale straniero del 100 %;

vi) facoltà di vendere una quota della produzione sul mercato interno dietro pagamento dei dazi applicabili, in deroga all'obbligo generale di esportare la totalità della produzione.

(100) Le unità EOU e le società situate in una zona EPZ hanno l'obbligo di tenere, nel formato indicato, un'adeguata contabilità di tutte le importazioni interessate, del consumo e dell'utilizzo di tutti i materiali importati nonché delle esportazioni effettuate. I relativi documenti devono essere regolarmente inviati, qualora ne venga fatta richiesta, alle autorità competenti.

(101) L'importatore deve inoltre garantire guadagni minimi netti in valuta estera, calcolati in percentuale delle esportazioni e dell'andamento delle esportazioni, secondo quanto stabilito nel documento di politica in materia di esportazione e importazione. Tutte le operazioni di un'EOU/EPZ devono essere effettuate in locali posti sotto controllo doganale.

d) *Conclusioni relative alle EPZ/EOU*

(102) Per quel che riguarda la presente inchiesta, il sistema EPZ/EOU è stato utilizzato da una società per l'importazione di materie prime e di beni strumentali, nonché per l'acquisto di beni sul mercato interno. La società si è inoltre avvalsa della facoltà di vendere una parte della produzione sul mercato interno. Si è accertato che la società in questione ha utilizzato le concessioni riguardanti l'esenzione dai dazi doganali all'importazione sulle materie prime e sui beni strumentali, l'esenzione dalle accise sui beni acquistati da fonti locali e il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale. Pertanto, la Commissione ha valutato la compensabilità di tali concessioni. A questo proposito si osserva che il sistema EPZ/EOU comporta la concessione di sovvenzioni, in quanto le agevolazioni concesse costituiscono contributi finanziari del governo indiano, l'amministrazione pubblica rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario. Poiché la concessione di questa sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, la sovvenzione medesima è considerata specifica e quindi passibile di misure compensative.

- (103) Le materie prime e i beni di consumo possono beneficiare dell'esenzione di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento di base solo se sono consumati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato e se esiste un sistema di verifica che consenta di stabilire quali fattori produttivi sono stati consumati nella fabbricazione dei beni esportati e in quali quantità. Va notato che le importazioni di macchinari (beni strumentali) non sono contemplati in questa esenzione.
- (104) Texprocil ha sostenuto che, per le ragioni indicate al considerando 81 a proposito del sistema EPCG, i beni strumentali importati nel quadro del sistema EOU non dovrebbero essere oggetto di compensazione.
- (105) In risposta a tale obiezione si ricorda che, per i motivi esposti al considerando 81 in relazione al sistema EPCG, i beni strumentali non costituiscono fattori produttivi ai sensi del regolamento di base. Si è inoltre constatato che il sistema in questione è condizionato di diritto esclusivamente all'andamento delle esportazioni. Esso è pertanto considerato specifico e in quanto tale passibile di compensazione.
- (106) Nel caso invece dell'esenzione dall'accisa, si è appurato che le accise pagate sugli acquisti da parte di una società non EOU vengono accreditate sotto forma di restituzione (imposte CENVAT) e vengono utilizzate per il pagamento delle accise sulle vendite sul mercato interno. In questo modo, applicando l'esenzione dalle accise sugli acquisti effettuati da una unità EOU, il governo indiano non rinuncia ad ulteriori entrate e, di conseguenza, la EOU non gode di ulteriori benefici.
- (107) Lo stesso non si può dire per quanto riguarda il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale, poiché questa imposta non può essere rimborsata alle società che operano sul mercato interno. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione stabilisce, al paragrafo 6.12, che le EPZ/EOU hanno diritto al rimborso di questa imposta purché i beni acquistati siano fabbricati in India. In altre parole, le EOU, contrariamente alle società operanti sul mercato nazionale, possono beneficiare del rimborso dell'imposta centrale sulle vendite.
- (108) Texprocil ha affermato che l'imposta centrale sulle vendite versata sui fattori produttivi acquistati in ambito locale e utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato è un'imposta indiretta ai sensi della lettera h) dell'allegato I del regolamento di base e che, di conseguenza, l'esenzione di siffatte imposte indirette a cascata rimosse a stadi anteriori non può essere considerata compensabile.
- (109) L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I del regolamento di base prevede alla lettera h): «L'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata rimosse a stadi anteriori sui beni o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all'esenzione, alla remissione o al differimento di imposte indirette a cascata analoghe, rimosse a stadi anteriori su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; si possono tuttavia esentare, rimettere o differire le imposte indirette a cascata rimosse a stadi anteriori sui prodotti esportati anche quando i prodotti simili venduti per il consumo interno non beneficiano dell'esonerazione della remissione o del differimento se le imposte indirette a cascata rimosse a stadi anteriori sono percepite su fattori produttivi consumati nella realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto). Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II».
- (110) Si è argomentato che la lettera h) dell'allegato I del regolamento di base prevede quanto segue:
- «i) le imposte indirette a cascata rimosse a stadi anteriori su fattori produttivi utilizzati nella realizzazione del prodotto esportato devono essere oggetto di un'esenzione;
 - ii) l'unica condizione è che le imposte indirette a cascata rimosse a stadi anteriori avrebbero dovuto essere prelevate su tali fattori produttivi;
 - iii) l'esenzione deve essere accordata anche se non è prevista per i prodotti simili venduti per il consumo interno.»
- (111) A questo proposito va notato che, ai fini del regolamento di base, le imposte indirette «a cascata» sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo.
- (112) Nel rispondere alle obiezioni sollevate, va ricordato che, conformemente al documento di politica in materia di esportazione e importazione, le unità EOU hanno diritto al rimborso delle imposte centrali sulle vendite versate sui beni acquistati in ambito locale. In altre parole, non è obbligatorio che i beni siano incorporati nella produzione dei prodotti esportati. Secondo il governo indiano, nel caso dell'imposta sulle vendite il soggetto fiscale è l'acquirente e l'imposta centrale sulle vendite non è in generale rimborsabile.

(113) Il rimborso alle EOU delle imposte centrali sulle vendite versate sui beni acquistati in ambito locale è considerato una sovvenzione compensabile per le ragioni che seguono. Ai sensi delle disposizioni dell'allegato I, lettera h), del regolamento di base, il rimborso alle EOU (che sottostanno all'obbligo di esportare) delle imposte centrali sulle vendite versate sui beni acquistati in ambito locale è una remissione di imposte in eccesso rispetto a quelle riscosse sui beni venduti per il consumo interno (per i quali non è previsto alcun rimborso dell'imposta centrale sulle vendite). Come si è detto, il documento di politica in materia di esportazione e importazione stabilisce al paragrafo 6.12 che le EPZ/EOU hanno diritto a tale rimborso purché i beni acquistati siano fabbricati in India. Contrariamente alle società che vendono sul mercato interno, le EOU sono ammesse al rimborso dell'imposta centrale sulle vendite. Inoltre, non è stato dimostrato che il rimborso è previsto in termini conformi alle «direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo» (allegato II del regolamento di base). Non è stato fornito alcun elemento che dimostri che il governo indiano ha istituito e applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire se i fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che la società interessata ha acquistato in esenzione dall'imposta centrale sulle vendite una serie di beni che non sono stati consumati nella produzione dei beni esportati. In queste circostanze, si può solo concludere che vi è stato un pagamento in eccesso.

(114) Si è inoltre argomentato che, dal momento che l'unità EOU interessata dal presente caso è situata nello Stato indiano dell'Uttar Pradesh, si deve tener conto della legislazione vigente in tale Stato in materia di imposta sulle vendite, per stabilire se le società diverse dalle unità EOU insediate in questo Stato siano esenti o meno dal pagamento di tale imposta. Si è affermato anche che la legislazione indiana, ossia la legge dello Stato in materia di imposta sugli scambi, prevede la concessione di un'esenzione dal pagamento dell'imposta sull'acquisto delle materie prime e del materiale d'imballaggio utilizzati nella fabbricazione di beni esportati. Si è osservato che la disposizione non distingue tra il prodotto esportato da una EOU e quello esportato da un'altra società.

(115) Tuttavia, nella visita di verifica effettuata presso il governo indiano si è accertato che, nel caso di vendite tra uno Stato e l'altro, si applica l'imposta centrale sulle vendite e non l'imposta locale sulle vendite. È stato spiegato che in generale l'imposta centrale sulle vendite non è rimborsabile (con l'eccezione delle unità EOU, che hanno diritto al rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati a livello locale). Per quanto riguarda l'imposta locale sulle vendite, che si applica alle vendite effettuate all'interno di uno stesso

Stato in India, è il governo locale che decide della concessione di esenzioni. Il fatto che un determinato Stato possa accordare esenzioni o concessioni diverse relativamente al pagamento delle imposte non è pertinente ai fini della valutazione della compensabilità del regime per quanto riguarda il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati a livello locale. L'argomentazione è pertanto respinta.

(116) In conclusione, essendo legata ad una EPZ/EOU, la sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Pertanto, essa è considerata specifica e quindi passibile di compensazione.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

Esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime

(117) Durante le visite di verifica, sono state controllate la natura e le quantità delle materie prime importate. L'inchiesta ha rivelato che la società si approvvigionava di materie prime sul mercato interno e importava solo piccoli quantitativi. Non si è posta pertanto la questione di un'eventuale remissione eccessiva del dazio all'importazione.

Esenzione dai dazi all'importazione sui beni strumentali

(118) Diversamente dalle materie prime, i beni strumentali non vengono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. Ai fini del calcolo, l'importo del dazio non riscosso è equivalente ad una sovvenzione su ciascuna importazione di beni strumentali. Di conseguenza, il vantaggio conferito alla società oggetto dell'inchiesta è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni strumentali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni strumentali nell'industria del prodotto in esame, in conformità dell'articolo 7 del regolamento di base. L'importo in tal modo calcolato, imputabile al PI, è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati durante il PI, per rispecchiare il valore del vantaggio nel tempo e determinare così l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio *tantum*, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il PI (stimato ammontare al 10%). L'importo complessivo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni realizzate dall'EOU, in conformità dell'articolo 7 del regolamento di base. In base a questo calcolo, la società in questione ha ottenuto una sovvenzione del 6,85 %.

Rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale

- (119) Il vantaggio è stato calcolato sulla base dell'importo dell'imposta centrale sulle vendite rimborsabile per gli acquisti effettuati durante il PI. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI, in conformità dell'articolo 7 del regolamento di base. In base a questo calcolo, la società in questione ha ottenuto una sovvenzione dell'1,75 %.

7. Esenzione dall'imposta sul reddito (ITES)

a) Base giuridica

- (120) La legge del 1961 relativa all'imposta sul reddito costituisce la base giuridica che disciplina l'esenzione dall'imposta sul reddito. Detta legge, modificata ogni anno dalla legge finanziaria, stabilisce le basi per la riscossione delle imposte e per diverse esenzioni/detractions che possono essere chieste. Tra le esenzioni che possono essere chieste dalle imprese vi sono quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC della legge, che prevedono un'esenzione dall'imposta sul reddito per gli utili ricavati dalle esportazioni.

b) Ammissibilità

- (121) L'esenzione a norma della sezione 10A può essere chiesta dalle imprese situate nelle zone di libero scambio. L'esenzione a norma della sezione 10B può essere chiesta da un'unità orientata all'esportazione. L'esenzione a norma della sezione 80HHC può essere chiesta da qualsiasi impresa esportatrice di beni.

c) Attuazione pratica

- (122) Per beneficiare delle detrazioni/esenzioni summenzionate, una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all'amministrazione tributaria alla fine dell'anno fiscale. L'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo. La denuncia dei redditi deve essere presentata all'amministrazione tributaria entro il 30 novembre successivo. L'accertamento definitivo da parte di quest'ultima può richiedere fino a tre anni dalla presentazione della denuncia dei redditi. Una società può chiedere soltanto una delle detrazioni previste dalle tre sezioni summenzionate della legge sull'imposta sul reddito del 1961.

d) Conclusioni relative all'esenzione dall'imposta sul reddito

- (123) Ai sensi dell'allegato I, lettera e), del regolamento di base, «l'esenzione totale o parziale, ... riferit(a) specificamente alle esportazioni, di imposte dirette» costituisce una sovvenzione all'esportazione. Con il sistema ITES (Income Tax Exemption) il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate

sotto forma di imposte dirette che la società avrebbe dovuto versare se non avesse chiesto l'esenzione dall'imposta sul reddito. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario, riducendone la soggettività tributaria per quel che riguarda l'imposta sul reddito.

- (124) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto comporta l'esenzione soltanto per gli utili realizzati sulle vendite per l'esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

- (125) Il governo indiano e Texprocil hanno osservato che l'esenzione ai sensi della sezione 80HHC della legge del 1961 è in via di graduale soppressione dall'anno fiscale aprile 2001-marzo 2002. Non sarebbe pertanto appropriato compensare tale sistema.

- (126) Si è anche affermato che, ai sensi della sottosezione 1B della sezione 80HHC della legge sull'imposta sul reddito, sono esentate dall'imposta sul reddito percentuali precise, diverse a seconda dell'anno fiscale, degli utili realizzati sulle esportazioni, secondo lo schema che segue:

Anno fiscale	Anno di accertamento	Percentuale degli utili sulle esportazioni che è consentito dedurre
2000-2001	2001-2002	80 %
2001-2002	2002-2003	70 %
2002-2003	2003-2004	50 %
2003-2004	2004-2005	30 %
2004-2005	2005-2006	0 %

- (127) A proposito delle suddette osservazioni, si è accertato durante la verifica che il programma era ancora in vigore alla fine del PI, che la percentuale dei proventi delle esportazioni esentata dall'imposta sul reddito era di fatto pari al 70 % e che il sistema continuerà a conferire vantaggi ai produttori esportatori indiani ancora quando saranno istituite le misure definitive. A norma dell'articolo 15 del regolamento di base, un dazio compensativo deve essere istituito, a meno che le sovvenzioni siano state revocate o che sia stato dimostrato che esse non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Poiché l'esenzione dall'imposta sul reddito a norma della sezione 80HHC risponde chiaramente ai criteri per l'istituzione del dazio ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base, i vantaggi acquisiti grazie a tale esenzione devono essere inclusi nel calcolo dell'importo totale del dazio compensativo.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (128) Le domande di esenzione a norma delle sezioni 10A, 10B e 80HHC devono essere presentate al momento della presentazione della denuncia dei redditi alla fine dell'anno fiscale. Dato che l'anno fiscale è compreso in India tra il 1° aprile e il 31 marzo, il vantaggio è stato calcolato sull'esenzione effettiva chiesta nell'anno fiscale conclusosi durante il PI (ossia per il periodo 1° aprile 2001 — 31 marzo 2002). La domanda di esenzione doveva essere presentata entro il 30 settembre 2002, ossia alla fine del PI. Il vantaggio conferito all'esportatore è stato pertanto calcolato in base alla differenza tra l'importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell'esenzione. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 35,7%. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (129) Benché sia stato osservato che il vantaggio derivante dalla sovvenzione dovrebbe essere considerato nullo, sono stati proposti metodi alternativi per il calcolo del margine di sovvenzione, in particolare per quanto riguarda le aliquote del dazio applicabili.
- (130) A questo proposito si nota che l'articolo 5 del regolamento di base prevede che l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponda al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Come si è detto, il vantaggio è stato calcolato in base all'ammontare degli utili imponibili normalmente realizzati durante l'anno fiscale 2001/2002 (cioè tra il 1° aprile 2001 e il 31 marzo 2002), che si è concluso a metà del periodo dell'inchiesta. Nell'anno fiscale 2001/2002 (corrispondente all'anno di accertamento 2002/2003), il tasso reale del reddito da esportazioni (ossia la percentuale delle esportazioni ammissibili all'esenzione fiscale) esentato dall'imposta sul reddito è ammontato al 70%. Per l'anno successivo (ossia tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003) il tasso reale del reddito da esportazioni esentato dall'imposta sul reddito è stato del 50%. Poiché una parte di quest'ultimo anno fiscale rientra nel PI del presente procedimento, si ritiene opportuno calcolare l'importo delle sovvenzioni compensabili in base alla media dei due tassi applicati nel corso del PI, ossia il 60%. Si è proceduto pertanto agli opportuni adeguamenti dell'importo della sovvenzione di cui hanno beneficiato le società che hanno fatto ricorso al sistema.
- (131) Si è sostenuto inoltre che i redditi generati dal DEPB dovrebbero essere dedotti dall'ammontare dei redditi imponibili, argomentando che, in assenza di redditi generati dal DEPB, dalle vendite all'esportazione non sarebbero derivati utili imponibili. Questo argomento è privo di fondamento. Anche se fosse appropriato tener conto dei redditi generati dal DEPB, nell'ambito di questo sistema i vantaggi sono attribuiti alle imprese ammissibili sotto forma di sovvenzione diretta in denaro (trasferimento diretto di fondi), mentre l'esenzione dall'imposta sul reddito si applica alle entrate statali «normalmente dovute», alle quali l'autorità rinuncia. Benché il vantaggio derivante dal DEPB faccia parte chiaramente del reddito totale di un'impresa, le due sovvenzioni provengono da due azioni indipendenti del governo indiano. Non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta cercare di ricostruire la situazione che si avrebbe in assenza di determinate sovvenzioni. Ad ogni modo, gli utili imponibili di un'impresa, realizzati sulle esportazioni o sull'insieme delle operazioni, si ricavano dal confronto tra le sue entrate totali e i suoi costi totali, che comportano numerosi elementi diversi e derivano da una molteplicità di decisioni commerciali e di forze del mercato. Non sarebbe logico selezionare un elemento (ad esempio, il reddito generato dal DEPB) ed escluderlo dal calcolo. Ad ogni modo, come indicato sopra, il vantaggio è stato calcolato per tutte le società in base all'esenzione reale dall'imposta sul reddito chiesta nell'anno fiscale conclusentesi durante il PI (1° aprile 2001-31 marzo 2002).
- (132) Sei società hanno beneficiato di questo sistema durante il PI. Cinque società hanno ottenuto sovvenzioni oscillanti tra lo 0,32% e il 3,70%, mentre per la sesta è stata accertata una sovvenzione trascurabile.

8. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (133) Per i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili ai sensi delle disposizioni del regolamento di base varia tra il 3,09% e il 10,44%.
- (134) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le società non incluse nel campione che hanno cooperato, calcolato in base alla media ponderata del margine di sovvenzione determinato per le società incluse nel campione che hanno cooperato, è pari al 7,67%. Dato che il livello complessivo di collaborazione per l'India era molto elevato (oltre il 90%), il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato al livello della società con il margine individuale più alto, ossia al 10,44%.

Società	DEPB	DFRC	EPCGS	EPZ/EOU	ITES	TOTALE
	Post-export					
Bombay Dyeing N. W. Exports Limited Nowrosjee Wadia & Sons Limited	4,95 %		0,38 %			5,33 %
Brijmohan Purusottamdas	5,93 %				0,32 %	6,25 %
Divya	3,47 %				2,95 %	6,42 %
Jindal Worldwide	1,45 %				1,65 %	3,09 %
Texcellence	1,88 %	3,08 %			3,70 %	8,65 %
Mahalaxmi Exports	7,02 %				2,29 %	9,31 %
Pasupati				8,59 %		8,59 %
Prakash Cotton Mills	8,44 %		2,00 %			10,44 %
Vigneshwara	4,46 %					4,46 %
Società non inserite nel campione che hanno collabo- rato						7,67 %
Tutte le altre società						10,44 %

- (135) Per una delle società del campione, Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, si è accertato che ha utilizzato le licenze rilasciate a due società collegate: Nowrosjee Wadia & Sons Limited e N. W. Exports Limited. L'inchiesta ha rivelato che le due società collegate hanno esportato prodotti fabbricati da Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd. Alle società collegate deve pertanto essere applicato il margine di sovvenzione determinato per Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (136) Nella Comunità, il prodotto in questione è fabbricato dai:
- produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia; tutti i produttori selezionati per il campione (in appresso, «i produttori del campione»), che figuravano anche tra i denunciati,
 - altri produttori comunitari che non figurano tra i denunciati e non hanno cooperato; si è opposto al procedimento un unico produttore che rappresenta meno dell'1 % della produzione comunitaria.
- (137) La Commissione ha valutato se si potesse ritenere che tutte le società di cui sopra costituissero l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. La produzione di tutte le società summenzionate costituisce la produzione comunitaria.
- (138) L'industria comunitaria si compone di 29 produttori comunitari che hanno cooperato con la Commissione, tra i quali si trovano i cinque produttori comunitari del campione. Questi produttori rappresentano il 45 % della produzione comunitaria di biancheria da letto di cotone. Si considera pertanto che essi costituiscano «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO**1. Osservazioni preliminari**

- (139) Poiché si è utilizzato il metodo del campionamento nei confronti dell'industria comunitaria, il pregiudizio è stato misurato, da un lato, in base alle informazioni raccolte tra tutti i produttori dell'industria comunitaria per le tendenze relative alla produzione, alla produttività, alle vendite, alla quota di mercato, all'occupazione e alla crescita e, dall'altro, in base alle informazioni raccolte tra i produttori comunitari del campione, che sono state analizzate per determinare le tendenze relative a prezzi e redditività, cash flow, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, capacità, utilizzazione della capacità, rendimento degli investimenti e salari.

2. Consumo nella Comunità

- (140) Il consumo nella Comunità è stato determinato in base ai volumi di produzione dei produttori comunitari comunicati da Eurocoton, cui sono state sottratte le esportazioni basate su dati Eurostat e aggiunte le importazioni dall'India e dagli altri paesi terzi, anch'esse basate su dati Eurostat. Tra il 1999 e il PI il consumo comunitario apparente è aumentato costantemente da 173 651 t a 199 881 t, ossia del 15 %.

3. Importazioni dal paese in oggetto**a) Volume e quota di mercato**

- (141) Le importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India nella Comunità sono diminuite in volume passando da 15 700 t nel 1999 a 14 300 t nel PI, ossia del 9 % nel periodo considerato. Dopo un lieve incremento tra il 1999 e il 2000, sono nuovamente calate nel 2001. La loro quota di mercato è scesa dal 9,1 % nel 1999 al 7,2 % nel PI.
- (142) Se è vero che le importazioni dall'India hanno perduto quote di mercato per tutto il periodo considerato, il loro livello è sostanzialmente superiore alle soglie fissate dall'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento di base. La rilevanza di queste importazioni risulta evidente anche nel confronto con la quota di mercato dell'industria comunitaria. La quota di mercato detenuta dalle importazioni originarie dell'India ammonta a più di un terzo della quota di mercato dell'industria comunitaria. Si noti inoltre che nei primi nove mesi del 2003 i volumi delle importazioni sono aumentati di più dell'11 % su base annua.

b) Prezzi

- (143) I prezzi medi delle importazioni dall'India sono rimasti stabili nel 1999 e 2000 attorno a 5,65 EUR/kg. Nel 2001 sono saliti a 5,8 EUR/kg per poi scendere nel PI a 5,50 EUR/kg circa, ossia del 5 %.

c) Sottoquotazione dei prezzi

- (144) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto venduto dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è stata confrontata alla media ponderata dei corrispondenti prezzi all'esportazione delle importazioni in esame. Il confronto è stato fatto dopo aver dedotto le riduzioni e gli sconti. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati a livello franco fabbrica. I prezzi delle importazioni interessate erano a livello CIF, opportunamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione.
- (145) Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari dell'India sono stati venduti nella Comunità a prezzi che rappresentavano una sottoquotazione di quelli dell'industria comunitaria variante tra il 26 % e il 77 %. Nella maggior parte dei casi i margini di sottoquotazione oscillavano tra il 60 % e il 70 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (146) Si è esaminato se l'industria comunitaria si stesse ancora rimettendo dagli effetti di pratiche di sovvenzioni o dumping passate, ma l'inchiesta non ha rivelato alcun elemento in tal senso.
- (147) Si è affermato che l'industria comunitaria non subiva un pregiudizio grave in quanto era protetta dall'esistenza di contingenti. In effetti, durante il PI erano in vigore dei contingenti. Essi si fondano giuridicamente, al livello del diritto internazionale, sull'accordo dell'OMC relativo ai tessili e all'abbigliamento e vengono gradualmente ridotti in modo da essere soppressi entro il 31 dicembre 2004. Va notato che questi contingenti non sono stati esauriti nel PI. I quantitativi che possono essere importati in base a tali contingenti corrispondono a quote sostanziali del mercato comunitario. Infatti, in base ai dati relativi al consumo nel PI il contingente annuo per il 2002 corrisponde, nel caso dell'India, ad una quota di mercato del 12 % circa. Va notato anche che il livello di questi contingenti per i tessili è determinato da negoziati diretti che si situano al di fuori del contesto analitico previsto dal regolamento di base. Non si può escludere effettivamente che i contingenti incidano sulla situazione dell'industria comunitaria, ma da soli i contingenti non possono evitare che l'industria comunitaria subisca un pregiudizio. L'analisi dei dati nel presente caso rivela che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave durante il PI, nonostante la presenza di contingenti. Di fatto, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata malgrado gli esportatori indiani non abbiano sfruttato interamente il contingente loro assegnato durante il PI. L'argomento è pertanto respinto.

a) Dati relativi all'insieme dell'industria comunitaria

Produzione, occupazione e produttività

- (148) Il volume della produzione dell'industria comunitaria è aumentato leggermente tra il 1999 e il PI, passando da 37 700 t a 39 500 t (+5 %).
- (149) L'occupazione è rimasta sostanzialmente costante attorno ai 5 500 dipendenti. La produttività è perciò aumentata da 6,8 t/dipendente nel 1999 a 7,2 t/dipendente durante il PI, con un incremento del 6 % nel periodo considerato.

Volume delle vendite e quota di mercato

- (150) Nel periodo considerato il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 4 %, da 36 200 t nel 1999 a 37 800 t durante il PI. Nel 2001 aveva raggiunto 38 300 t, ma è poi diminuito nel PI. Il fatturato generato da queste vendite è aumentato da 410 milioni di EUR nel 1999 a 441 milioni di EUR nel 2001, diminuendo poi di 5 punti percentuali fino a 420 milioni di EUR durante il PI.
- (151) Benché il consumo sul mercato comunitario sia aumentato del 15 % durante il PI, la quota di mercato dell'industria comunitaria è in realtà diminuita dal 20,8 % al 18,9 % nello stesso periodo. Essa ha fluttuato attorno al 20 % tra il 1999 e il 2001 per poi diminuire di 1,5 punti percentuali tra il 2001 e il PI.

Crescita

- (152) Mentre il consumo nella Comunità è aumentato del 15 % tra il 1999 e il PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è cresciuto solo del 4 %. Invece il volume totale delle importazioni è aumentato del 35 % nello stesso periodo, registrando la crescita più significativa, da 120 000 t a 139 000 t, tra il 2001 e il PI. Mentre la quota di mercato di tutte le importazioni è aumentata di più di 10 punti percentuali, quella dell'industria comunitaria è scesa dal 20,8 % al 18,9 %. Ciò significa che l'industria comunitaria non ha potuto partecipare adeguatamente alla crescita del mercato tra il 1999 e il PI.

b) Dati relativi ai produttori comunitari inclusi nel campione

Scorte, capacità e utilizzo della capacità

- (153) Il livello delle scorte fluttua considerevolmente, dato che la maggior parte della produzione è eseguita su ordinazione, per ridurre l'eventualità di produrre solo per costituire scorte. Benché sia stato constatato un aumento delle giacenze presso i produttori comunitari del campione, si ritiene che in questo caso le scorte non rappresentino un indicatore pertinente a causa delle forti fluttuazioni cui sono soggette in questo settore.
- (154) Per quasi tutti i produttori comunitari del campione è stato difficile determinare la capacità di produzione, in quanto il processo di fabbricazione del prodotto simile è individualizzato e richiede varie combinazioni di macchine. È pertanto impossibile a partire dalla capacità di singole macchine trarre una conclusione generale sulla capacità relativa al prodotto simile. Inoltre, alcuni produttori comunitari del campione subappaltano una parte del processo produttivo.
- (155) Tuttavia, per la biancheria da letto stampata, il reparto «stampa» è stato considerato il fattore determinante della capacità di ciascun produttore comunitario del campione. Si è constatato che l'utilizzo della capacità del reparto «stampa» è diminuito costantemente dal 90 % all'82 %.
- (156) È stato osservato che l'andamento della capacità di produzione e dell'utilizzo della capacità non possono essere considerati elementi a sostegno dell'esistenza di un pregiudizio. A questo proposito, come nelle precedenti inchieste relative allo stesso prodotto, si riconosce che non è stato possibile trarre una conclusione generale sulla capacità delle varie macchine. Tuttavia, l'analisi della capacità di stampa, per quanto limitata ad una parte dei prodotti simili, è una delle indicazioni che fanno supporre l'esistenza di un pregiudizio.

Prezzi

- (157) I prezzi medi al kg dei produttori del campione sono aumentati progressivamente da 13,3 EUR a 14,2 EUR nel periodo considerato. Occorre tener conto del fatto che tale prezzo medio comprende i modelli sia di alta qualità che di bassa qualità del prodotto in esame e che l'industria comunitaria è stata obbligata a spostare la sua produzione più verso la nicchia dei prodotti di alta qualità, poiché le sue vendite in grandi volumi destinate al mercato di massa sono state soppiantate dalle importazioni a basso prezzo. D'altra parte, i prezzi medi al kg dell'industria comunitaria hanno registrato un aumento marginale generale da 11,3 EUR nel 1999 a 11,5 EUR nel 2001, ma sono scesi poi a 11,1 EUR durante il PI.
- (158) È stato osservato che l'andamento dei prezzi non può essere considerato un elemento a sostegno dell'esistenza di un pregiudizio. Questa affermazione si basava solo sul fatto che i prezzi delle società del campione erano leggermente aumentati; una giustificazione a questo proposito è già stata fornita al considerando 157. Peraltro, l'andamento dei prezzi è solo uno dei fattori da analizzare. Anche i costi unitari totali sono aumentati e l'industria comunitaria si è orientata sempre più verso la produzione di prodotti di nicchia a forte valore aggiunto, che si vendono a prezzi più elevati. L'aumento del prezzo medio non è pertanto necessariamente un indice di assenza di pregiudizio. L'argomento è pertanto respinto.

Investimenti e capacità di ottenere capitali

- (159) Tra il 1999 e il 2001 gli investimenti sono sensibilmente diminuiti, passando da 7 milioni di EUR a 2,5 milioni di EUR. Tra il 2001 e il PI si sono mantenuti abbastanza costanti e durante il PI erano pari solo al 41 % degli investimenti del 1999.
- (160) L'industria comunitaria non si è lamentata di aver incontrato problemi ad ottenere capitali per le sue attività, né vi sono elementi che indichino l'esistenza di tali problemi.

Redditività, rendimento degli investimenti e cash flow

- (161) Nel periodo considerato la redditività dei produttori comunitari del campione si è alquanto deteriorata: dal 7,7 % del 1999 è passata al 4,4 % nel PI, con una flessione del 42 %. Il rendimento degli investimenti ha seguito lo stesso andamento, scendendo dal 10,5 % nel 1999 al 5,9 % durante il PI, con una flessione del 44 %.
- (162) È stato osservato che una redditività media di più del 5 % nel periodo considerato non può essere giudicata un elemento a sostegno dell'esistenza di un pregiudizio. A questo riguardo va detto che il pregiudizio deve essere determinato principalmente in relazione al PI. Durante il PI la redditività era pari al 4,4 % soltanto. Essa aveva raggiunto il 7,7 % nel 1999, quando l'industria comunitaria non era esposta alla concorrenza di importazioni sovvenzionate, ed è poi diminuita del 43 % nel periodo considerato; in altre parole, vi è stato un calo importante nel corso del periodo considerato a causa dell'accesa concorrenza delle importazioni sovvenzionate. Di conseguenza, nel PI la redditività è stata inferiore al livello che avrebbe potuto raggiungere in assenza delle importazioni sovvenzionate (6,5 %).
- (163) È stato sostenuto che il calo di redditività delle società del campione non può essere attribuito alle importazioni sovvenzionate, bensì sarebbe dovuto ad un aumento del costo del lavoro e ad una riduzione degli investimenti. Il costo medio del lavoro delle società del campione è aumentato solo del 4,2 % nel periodo considerato; questo dato non giustifica pertanto il calo di redditività. D'altra parte una riduzione degli investimenti non comporta necessariamente un calo di redditività. L'argomento è pertanto respinto.
- (164) Si è affermato che il calo nel rendimento degli investimenti è semplicemente il riflesso della riduzione degli investimenti. Tuttavia, il rendimento degli investimenti esprime il rapporto tra gli utili e il valore totale degli attivi. Ne consegue che una riduzione degli investimenti determinerebbe una diminuzione del valore totale degli attivi e pertanto un incremento del rendimento degli investimenti. L'argomento è stato perciò respinto.
- (165) Il cash flow generato dal prodotto simile è diminuito considerevolmente, passando da 16,8 milioni di EUR nel 1999 a 11,3 milioni di EUR durante il PI. La flessione più forte si è registrata nel 2000, quando il cash flow è calato del 27 %. Tra il 2000 e il PI vi è stato un ulteriore calo del 5 %.
- (166) Si è osservato che la Commissione considera il cash flow un indicatore non significativo. Va notato al riguardo che, essendo influenzato dalle variazioni delle scorte, il cash flow è effettivamente un indicatore con una pertinenza limitata. Si rileva, ciononostante, che l'andamento negativo del cash flow nel periodo considerato concorda con altri indicatori, confermando l'evoluzione negativa dell'industria comunitaria e non dovrebbe perciò essere considerato insignificante.

Salari

- (167) Il costo del lavoro è aumentato del 3,3 % nel periodo considerato, passando da 35,2 milioni di EUR nel 1999 a 36,3 milioni di EUR durante il PI. Poiché il numero dei dipendenti è rimasto sostanzialmente invariato, è aumentato anche il costo medio del lavoro, da 29 100 EUR a 30 300 EUR. Si tratta di aumenti nominali, notevolmente inferiori all'aumento dei prezzi al consumo, pari a più del 7,8 % nel periodo considerato.
- (168) Si è affermato che un aumento dei salari non è un indice di pregiudizio. A questo proposito è opportuno osservare che il costo medio del lavoro delle società del campione è aumentato nominalmente solo del 4,2 % nel periodo considerato, il che significa, tenendo conto dell'aumento dei prezzi al consumo, che in termini reali esso è diminuito del 3,6 % circa.

Entità dell'ammontare delle sovvenzioni compensabili

- (169) Dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di sovvenzione, l'incidenza del margine di sovvenzione effettivo, essendo anche questo significativo, non può essere considerata trascurabile.

Pertinenza degli indicatori

- (170) Si è affermato che essendo la produzione, la produttività e il volume delle vendite in aumento e l'occupazione stabile, questi elementi non attestavano l'esistenza di pregiudizio. Si è sostenuto altresì che l'analisi delle scorte e la capacità di ottenere capitali non confermavano l'esistenza di pregiudizio e non aveva pertanto senso formulare osservazioni su questi fattori. A questo proposito si nota che il pregiudizio deve essere determinato in base all'esame di numerosi fattori e che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. L'argomento non è convincente, poiché un solo indicatore considerato a se stante non è significativo e altri indicatori segnalano una tendenza negativa. Esso è pertanto respinto.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (171) L'analisi dei suddetti fattori rivela che tra il 1999 e il PI la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata. La redditività è diminuita sensibilmente nel periodo considerato e la quota di mercato dell'industria comunitaria si è ridotta del 9,1 %. Vari altri indicatori di pregiudizio, quali l'utilizzo della capacità, il cash flow, il rendimento degli investimenti e gli investimenti, mostrano un andamento negativo. Per i produttori comunitari inclusi nel campione gli investimenti si sono sensibilmente ridotti e il rendimento degli investimenti è considerevolmente calato. L'occupazione è rimasta fondamentalmente invariata. Alcuni indicatori hanno rivelato un andamento positivo: nel periodo considerato il fatturato e il volume delle vendite dell'industria comunitaria sono leggermente aumentati. La produttività e i salari hanno registrato un incremento marginale. I prezzi di vendita medi dei produttori inclusi nel campione hanno registrato una tendenza all'aumento nel periodo considerato, il che è però riconducibile in parte al riorientamento di queste società verso prodotti di nicchia di più alta qualità. Va notato tuttavia che nello stesso periodo il consumo nella Comunità è aumentato del 15 %, mentre la quota dell'industria comunitaria è scesa del 9,1 %. Inoltre i prezzi medi dell'industria comunitaria sono diminuiti nel periodo considerato.
- (172) Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

- (173) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Sono stati inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurare che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni.

2. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

- (174) Le importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originaria dell'India sono nel complesso diminuite, passando da 15 700 t nel 1999 a 14 300 t nel PI, con un calo del 9 %. Dopo un lieve incremento tra il 1999 e il 2000, le importazioni sono diminuite nel 2001 rimanendo costanti nel PI. La quota di mercato corrispondente è diminuita dal 9,1 % nel 1999 al 7,2 % nel PI, restando pur sempre una quota sostanziale.

- (175) I prezzi medi dei prodotti originari dell'India sono leggermente scesi nel periodo considerato. In un primo momento, tra il 1999 e il 2000, sono rimasti costanti attorno a 5,65 EUR/kg. Nel 2001 sono aumentati fino a 5,80 EUR/kg, per poi scendere nel PI a 5,50 EUR/kg circa, con un calo del 5 %.
- (176) Nell'analizzare gli effetti delle importazioni sovvenzionate si è constatato che il prezzo è il principale elemento di concorrenza. In effetti è lo stesso acquirente che determina la qualità e il design del prodotto che intende ordinare. Dall'esame del processo di compravendita emerge che gli importatori e gli operatori commerciali, prima di trasmettere un'ordinazione ad un produttore esportatore indiano, precisano tutte le caratteristiche del prodotto (design, colore, qualità, dimensioni ecc.) che deve essere loro fornito e confrontano poi le offerte dei vari produttori, principalmente in base al prezzo, poiché tutti gli altri elementi di differenziazione sono già predeterminati nelle domande di prezzo o derivano dagli sforzi compiuti dagli importatori nei confronti dei prodotti simili (ad esempio, strategia relativa alle marche). Si è constatato che i prezzi delle importazioni sovvenzionate erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria e a quelli degli esportatori di altri paesi terzi e hanno continuato a diminuire durante il PI. Si è constatato inoltre che l'industria comunitaria ha dovuto ritirarsi ampiamente dai segmenti di mercato a basso prezzo, nei quali predominano le importazioni dall'India; questo dato mette in evidenza anche il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate dall'India e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (177) Si è sostenuto che le importazioni originarie dell'India sono diminuite in termini assoluti e relativi in assenza di dazi e che rappresentavano una quota di mercato relativamente ridotta e non causavano pertanto pregiudizio.
- (178) È vero che le importazioni originarie dell'India sono diminuite, ma ciò può essere ricondotto ad una serie di fattori. In primo luogo, durante il PI queste importazioni erano soggette ad un dazio doganale del 10,2 % fino al dicembre 2001 e del 9,6 % dal gennaio 2002, mentre le importazioni originarie del Pakistan, il fornitore principale, sono esenti da tale dazio dal gennaio 2002. In secondo luogo, per quanto riguarda l'entità della quota di mercato, la questione decisiva non è stabilire se una quota di mercato sia relativamente piccola o meno, bensì se sia grande abbastanza da poter causare un pregiudizio grave. A questo proposito si osserva che le importazioni erano sostanziali ed effettuate a prezzi bassi e sovvenzionati, che sottoquotavano quelli dell'industria comunitaria. Si è anche constatata una coincidenza temporale tra le importazioni in questione e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tutti questi elementi hanno ampiamente contribuito alle conclusioni cui si giunge nel presente capitolo, ossia che le importazioni in questione hanno causato un pregiudizio grave.
- (179) Dato il loro peso sul mercato comunitario in termini sia di volume che di prezzo, le importazioni dall'India hanno esercitato una notevole pressione verso il basso sui volumi e sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria. L'industria comunitaria non ha potuto compensare la diminuzione del volume delle vendite nei segmenti di mercato a basso prezzo con le vendite di prodotti di nicchia altamente redditizi, il che ha determinato una riduzione considerevole della sua quota di mercato, dei suoi investimenti, della sua redditività e del rendimento dei suoi investimenti.
- (180) La quota di mercato detenuta dagli importatori indiani durante il PI è sostanziale e ben al di sopra del livello minimo. La moderata flessione del volume non è stata tale da far pensare che gli esportatori indiani siano ormai ridotti ad un ruolo periferico e sul punto di essere eliminati dal mercato comunitario. Si conclude pertanto che le importazioni sovvenzionate dall'India, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Si nota inoltre, a titolo illustrativo, che le importazioni dall'India sono, a quanto pare, nuovamente aumentate di più dell'8 % nei primi sei mesi del 2003 rispetto al primo semestre del 2002, cosicché l'apparente tendenza al ribasso non sembra essere stata duratura.
- (181) Si è affermato che la sovvenzione media era dell'8 % e la sottoquotazione media molto più elevata, mentre i prezzi applicati dai produttori del campione erano in aumento.

- (182) A questo proposito va notato che i prezzi all'esportazione non includevano in molti casi i costi di design e di commercializzazione della biancheria da letto, poiché questi servizi erano forniti dall'importatore della Comunità. Non è possibile fare una stima ragionevole di questi costi per l'insieme del prodotto simile, ma se se ne tiene conto, si ottengono margini di sottoquotazione più bassi. Inoltre, i prezzi dell'industria comunitaria si riferiscono in alcuni casi a prodotti di marca, che si vendono ad un prezzo superiore. L'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base precisa peraltro che occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi delle importazioni sovvenzionate sono responsabili degli effetti sull'industria comunitaria. Pertanto, l'importante in questo contesto non è, in ultima analisi, la sottoquotazione, bensì il livello dei prezzi delle importazioni. Non si può perciò concludere che le importazioni sovvenzionate non abbiano causato un pregiudizio grave.

3. Effetti di altri fattori

a) Importazioni assertivamente oggetto di dumping originarie del Pakistan

- (183) Il Pakistan ha aumentato costantemente la sua quota di mercato, che è passata dal 20,8 % nel 1999 al 24,7 % nel PI, ossia da 36 000 t nel 1999 a 49 400 t nel PI. Dato che i prezzi medi delle esportazioni originarie del Pakistan si situano nella stessa gamma di quelli delle esportazioni indiane, si deve supporre che anche le esportazioni pakistane abbiano causato un pregiudizio all'industria comunitaria. Va notato a questo proposito che, parallelamente alla presente inchiesta antisovvenzioni, è stata avviata un'inchiesta riguardante lo stesso prodotto originario del Pakistan. Questa inchiesta, tuttora in corso, si basa sull'asserzione che i produttori pakistani hanno aumentato la loro quota di mercato esportando il prodotto in esame a prezzi di dumping nella Comunità e hanno causato in tal modo un pregiudizio all'industria comunitaria. Se questa asserzione è confermata dall'inchiesta, saranno adottate adeguate misure in tempo utile.
- (184) Si conclude pertanto che le importazioni originarie del Pakistan hanno probabilmente contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, anche se le importazioni pakistane possono aver causato pregiudizio, ciò non inficia il fatto che le importazioni indiane abbiano anch'esse, di per sé, causato un pregiudizio grave.

b) Importazioni originarie di paesi terzi diversi dall'India e dal Pakistan

- (185) Le importazioni originarie di paesi terzi diversi dall'India e dal Pakistan sono aumentate da 51 400 t nel 1999 a 75 300 t nel PI e la loro quota di mercato è passata nello stesso periodo dal 29,6 % al 37,7 %. La maggior parte di queste importazioni proviene dalla Turchia. Grazie ai collegamenti esistenti tra società turche e società comunitarie, vi è una certa integrazione del mercato sotto forma di scambi interaziendali tra i produttori esportatori turchi e gli operatori della Comunità, che induce a pensare che la decisione di importare da tale paese non sia legata solo al prezzo dei prodotti. Questa ipotesi è confermata dai prezzi medi del prodotto in esame praticati dai produttori esportatori turchi durante il PI, che superavano quasi del 45 % i prezzi indiani e del 34 % i prezzi pakistani. È pertanto improbabile che le importazioni originarie della Turchia annullino il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate dall'India e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (186) Le quote di mercato delle importazioni dai restanti paesi sono, considerate separatamente, sensibilmente più basse e non superano il 3,9 %; è perciò improbabile che tali importazioni abbiano causato un pregiudizio grave.
- (187) Il prezzo medio delle importazioni originarie di paesi diversi dall'India e dal Pakistan è aumentato da 7,18 EUR/kg nel 1999 a 7,47 EUR/kg nel 2001 ed è poi sceso leggermente (7,40 EUR/kg) durante il PI. Ciononostante, durante il PI questi prezzi erano superiori del 34 % circa ai prezzi delle importazioni dall'India. Se ne deduce che le importazioni da altri paesi terzi non hanno esercitato una pressione sui prezzi dell'industria comunitaria comparabile a quella delle importazioni dall'India. Inoltre, la quota di mercato dei singoli paesi di tale gruppo era inferiore al 4 %. Si conclude pertanto che le importazioni da altri paesi terzi non annullano il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate dall'India e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

c) Contrazione della domanda

- (188) Si è sostenuto che la domanda di biancheria da letto prodotta dall'industria comunitaria è diminuita in termini di volume perché questa industria si è concentrata sul segmento superiore del mercato, nel quale il volume delle vendite è più basso. Tuttavia, come si è già indicato, il consumo totale di biancheria da letto nella Comunità non è diminuito, bensì aumentato nel periodo considerato. La maggior parte dei produttori comunitari offre linee di prodotti diverse destinate a segmenti diversi del mercato. Le marche superiori generano margini elevati, ma si vendono solo in quantità molto limitate. Per utilizzare al massimo le sue capacità e per coprire i costi di produzione fissi, l'industria comunitaria ha bisogno anche di vendere grandi volumi nel segmento inferiore del mercato. Non vi sono segni di una diminuzione della domanda in tale segmento, nel quale del resto stanno penetrando sempre più le importazioni a basso prezzo, che causano pregiudizio all'industria comunitaria. Alla luce del generale aumento del consumo, che non è limitato ad un segmento particolare del mercato, non si può pertanto ritenere che la situazione della domanda nella Comunità annulli il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate dall'India e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

d) Importazioni effettuate dall'industria comunitaria

- (189) Si è osservato che l'industria comunitaria importava biancheria da letto di cotone dall'India contribuendo così ad aumentare il pregiudizio subito. Tuttavia, solo uno dei produttori comunitari del campione ha effettivamente importato biancheria da letto dall'India durante il PI e le vendite di questi prodotti rappresentavano solo una piccola parte del suo fatturato totale (10 % circa). Di conseguenza, le importazioni dall'India del prodotto in esame effettuate dall'industria comunitaria non possono essere considerate un elemento in grado di annullare il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate dall'India e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria nel suo insieme.

e) Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

- (190) Le esportazioni dei produttori comunitari del campione rappresentavano solo lo 0,5 % circa delle loro vendite totali. Data la loro entità trascurabile rispetto all'attività totale, tali esportazioni non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

f) Produttività dell'industria comunitaria

- (191) L'andamento della produttività è stato descritto nella parte relativa al pregiudizio del presente regolamento. Poiché la produttività è aumentata da 6,8 t/dipendente nel 1999 a 7,2 t/dipendente nel PI, ossia del 6 % circa, questo fattore non può aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusioni

- (192) Rappresentando una quota di mercato del 7,2 % nel PI, le importazioni sovvenzionate originarie dell'India erano sostanziali e sono state effettuate a prezzi bassi e in diminuzione in un periodo in cui l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave in termini di riduzione della quota di mercato, minore utilizzo della capacità, calo degli investimenti, della redditività, del rendimento degli investimenti e del cash flow.
- (193) Anche le importazioni dal Pakistan hanno probabilmente causato un pregiudizio all'industria comunitaria, ma non per questo il pregiudizio causato dalle importazioni dall'India diviene trascurabile. Le altre possibili cause di pregiudizio, ossia le importazioni da paesi terzi diversi dall'India e dal Pakistan, la situazione della domanda, le importazioni effettuate dall'industria comunitaria nonché l'andamento delle sue esportazioni e della sua produttività, sono state analizzate e si è constatato che non annullano il nesso causale tra le importazioni indiane e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Il volume sostanziale delle esportazioni indiane e l'aggressiva politica dei prezzi dei produttori esportatori indiani, considerati isolatamente, sono una causa indipendente del pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria. Di conseguenza, nessuna delle altre potenziali cause di pregiudizio è tale da negare l'esistenza di una reale e sostanziale relazione di causa ed effetto tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio accertato.

- (194) In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate, si conclude che le importazioni originarie dell'India hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni di carattere generale

- (195) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle sovvenzioni arrecanti pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure in questo caso particolare. A tal fine e conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato valutato l'impatto di eventuali misure su tutte le parti interessate dal procedimento e sono state esaminate le conseguenze della mancata adozione di misure.

2. Industria comunitaria

- (196) L'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave. Essa ha dimostrato di essere un'industria solida, capace di competere in condizioni di mercato eque. La situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria è derivata dalla sua difficoltà a competere con le importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzione. La pressione esercitata dalle importazioni sovvenzionate ha inoltre costretto un certo numero di produttori comunitari a cessare la produzione di biancheria da letto di cotone.
- (197) Si ritiene che l'istituzione delle misure servirà a ripristinare eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Questo dovrebbe quindi permettere all'industria comunitaria di aumentare il volume e i prezzi delle sue vendite, ottenendo così il margine di utile necessario a giustificare il fatto di continuare a investire nei suoi impianti di produzione.
- (198) Qualora non vengano istituite misure, la situazione dell'industria comunitaria continuerà a deteriorarsi ed essa non sarà in grado di investire in nuove capacità di produzione né di competere efficacemente con le importazioni provenienti dai paesi terzi. Alcune società saranno costrette a cessare la produzione e a licenziare i loro dipendenti.
- (199) Si conclude pertanto che l'istituzione di misure compensative è nell'interesse dell'industria comunitaria.

3. Importatori e utilizzatori

- (200) È stato inviato un questionario agli importatori e agli utilizzatori indicati nella denuncia nonché a tutte le loro associazioni note. La Commissione ha ricevuto solo una risposta al questionario da un importatore indipendente del prodotto in esame.
- (201) Le vendite del prodotto in esame originario dell'India costituiscono meno del 20 % del fatturato totale di questa società. La redditività totale della società si aggira attorno al 10 %. A causa delle poche informazioni ricevute non è stato possibile analizzare i probabili effetti delle misure proposte sull'insieme degli importatori e utilizzatori. Tuttavia, visto che sono previsti solo dazi di livello moderato e che molti paesi non sono interessati da dazi antidumping o compensativi, si può ritenere che l'istituzione di dazi compensativi avrà un impatto ridotto.
- (202) La Commissione non ha ricevuto risposte al questionario da utilizzatori, ma alcuni argomenti sono stati sollevati nelle osservazioni trasmesse da Ikea e dall'Associazione del commercio estero.
- (203) Si è affermato che l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare l'intera domanda di biancheria da letto della Comunità. A questo proposito si ricorda che le misure non sono intese ad impedire le importazioni nella Comunità, ma ad assicurare che non siano effettuate a prezzi sovvenzionati che recano pregiudizio. Importazioni di varia origine continueranno a soddisfare una parte consistente della domanda comunitaria. Visto che sono previsti solo dazi di livello moderato e che molti paesi non sono interessati da dazi antidumping o compensativi, non dovrebbe esservi penuria di rifornimenti.

- (204) Si è sostenuto che le importazioni di biancheria da letto a basso prezzo sono necessarie per i consumatori finali e «istituzionali» quali alberghi, ospedali ecc. poiché l'industria comunitaria non produce le gamme di prodotto più economiche. L'inchiesta ha però dimostrato che i cinque produttori comunitari del campione continuano a produrre questi prodotti. Non vi è alcuna ragione tecnica che impedisca di incrementare la loro produzione nella Comunità. Inoltre, poiché sono previsti solo dazi di livello moderato e molti paesi non sono interessati da dazi antidumping o compensativi, continueranno ad essere disponibili fonti di approvvigionamento alternative.

4. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (205) Sulla scorta di quanto precede, si conclude che non vi sono validi motivi, in base all'esame dell'interesse della Comunità, per non istituire dazi compensativi nel presente caso.

H. MISURE COMPENSATIVE

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (206) Per evitare che le importazioni sovvenzionate causino un ulteriore pregiudizio, si considera opportuno adottare misure di compensazione.
- (207) Per stabilire il livello dei dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di sovvenzione accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (208) Tenendo conto del livello medio di redditività ottenuto dall'industria comunitaria negli anni 1999 e 2000, si è ritenuto che un margine di profitto del 6,5 % sul fatturato complessivo poteva essere considerato un livello minimo appropriato, che l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente raggiungere in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli. Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sottraendo dal prezzo di vendita dell'industria comunitaria la media dei suoi effettivi margini di utile e aggiungendo il summenzionato margine di profitto del 6,5 %. L'eventuale differenza risultante dal suddetto confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale CIF all'importazione.

2. Misure definitive

- (209) Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di compensazione accertato, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore. Poiché il livello complessivo di collaborazione per l'India è stato molto elevato (oltre il 90 %), il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato al livello della società con il margine individuale più alto, ossia al 10,4 %.
- (210) Si è accertato che due società incluse nel campione, Texcellence Overseas and Jindal Worldwide, sono parti collegate; l'inchiesta ha rivelato infatti che hanno azionisti comuni. Queste due società devono pertanto essere considerate come un'unica entità ai fini della riscossione del dazio ed essere quindi sottoposte allo stesso dazio compensativo. Si è tenuto conto dei quantitativi del prodotto in esame esportati durante il PI nella Comunità da entrambe le società per assicurare un'adeguata ponderazione. La media ponderata del dazio compensativo per queste due società ammonta al 7,8 %.

(211) Si applicano pertanto i seguenti dazi:

Società	Aliquota del dazio
The Bombay Dyeing and Manufacturing Co, Mumbai, N. W. Exports Limited, Mumbai Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai	5,3 %
Brijmohan Purusottamdas, Mumbai	6,2 %
Divya Textiles, Mumbai	6,4 %
Texcellence Overseas, Mumbai, Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad	7,8 %
Mahalaxmi Exports, Ahmedabad	9,3 %
Pasupati Fabrics, New Delhi	8,5 %
Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai	10,4 %
Vigneshwara Exports Ltd, Mumbai	4,4 %
Società non inserite nel campione che hanno collaborato	7,6 %
Tutte le altre società	10,4 %

(212) Le aliquote del dazio specificate per ciascuna società nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze dell'inchiesta suesposta e riflettono pertanto la situazione constatata in tale ambito per quanto riguarda le suddette società. Tali aliquote (in contrasto con il dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto originario del paese interessato e fabbricato dalle società in questione e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(213) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il presente regolamento sarà modificato per aggiornare l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali nonché l'elenco delle società figurante in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria dell'India, di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codice Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302 31 10 90), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302 31 90 90) e ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19).

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in questione fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
The Bombay Dyeing and Manufacturing Co, Mumbai,	5,3 %	A488
N. W. Exports Limited, Mumbai	5,3 %	A489
Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai	5,3 %	A490
Brijmohan Purusottamdas, Mumbai	6,2 %	A491
Divya Textiles, Mumbai	6,4 %	A492
Texcellence Overseas, Mumbai,	7,8 %	A493
Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad	7,8 %	A494
Mahalaxmi Exports, Ahmedabad	9,3 %	A495
Pasupati Fabrics, New Delhi	8,5 %	A496
Prakash Cotton Mills Pvt Ltd, Mumbai	10,4 %	8048
Vigneshwara Exports Ltd, Mumbai	4,4 %	A497

3. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in questione fabbricati dalle società elencate in allegato è del 7,6 % (codice addizionale TARIC A498).

4. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in questione fabbricati dalle società non specificate ai paragrafi 2 e 3 è del 10,4 % (codice addizionale TARIC A999).

5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- durante il periodo dell'inchiesta (1° ottobre 2001 — 30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 3, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco figurante in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

ALLEGATO

Ajit Impex	Mumbai	Marwaha Exports	New Delhi
Anglo French textiles	Pondicherry	Milano International (India) Pvt Ltd	Chennai
Anjal Garments	Ghaziabad	Nandlal & Sons	Mumbai
Anunay Fab. Pvt Ltd	Ahmedabad	Natural Collection	New Delhi
Aravali	Jaipur	Pacific Exports	Ahmedabad
Ashok Heryani Exports	New Delhi	Pattex Exports	Mumbai
Atul Impex Pvt Ltd	Dombivli	Petite Point	New Delhi
Beepee Enterprise	Mumbai	Pradip Exports	Ahmedabad
Chemi Palace	Mumbai	Prem Textiles	Indore
Consultech Dynamics	Mumbai	Punch Exporters	Mumbai
Cotfab Exports	Mumbai	Radiant Expo Global Pvt Ltd	New Delhi
Country House	New Delhi	Radiant Exports	New Delhi
Creative Mobus Fabrics Limited	Mumbai	Raghuvir Exim Limited	Ahmedabad
Deepak Traders	Mumbai	Ramesh Textiles	Indore
Eleganza Furnishings Pvt Ltd	Mumbai	Redial Exim Pvt Ltd	Mumbai
Emperor Trading Company	Tirupur	S. D. Entreprises	Mumbai
Estocorp (India) Pvt Ltd	New Delhi	Samria Fabrics	Indore
Exemplar International	Hyderabad	Sanskrit Intertex Pvt Ltd	Ahmedabad
Falcon Finstock Pvt Ltd	Ahmedabad	Shades of India Crafts Pvt Ltd	New Delhi
Gauranga Homefashions	Mumbai	Shanker Kapda Niryat Pvt Ltd	Baroda
Good Shepherd Health Education & Dispensary	Tamilnadu	Shivani Exports	Mumbai
Heirloom Collections (P) Ltd	New Delhi	Shrijee Enterprises	Mumbai
Hemlines Textile Exports Pvt Ltd	Mumbai	Starline Exports	Mumbai
Himalaya Overseas	New Delhi	Stitchwell Garments	Ahmedabad
Ibats	New Delhi	Sumangalam Exports Pvt Ltd	Mumbai
Indian Craft Creations	New Delhi	Sunny Made-ups	Mumbai
Indo Euro Textiles Pvt Ltd	New Delhi	Surendra Textile	Indore
Intex Exports	Mumbai	Suresh & Co.	Mumbai
Kanodia Fabrics (International)	Mumbai	Syntex Corporation Pvt Ltd	Mumbai
Karthi Krishna Exports	Tirupur	The Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd	Mumbai
Kaushalya Export	Ahmedabad	Trend Setters	Mumbai
Kirti Overseas	Ahmedabad	Trend Setters K.F.T.Z.	Mumbai
La Sorogeeeka Incorporated	New Delhi	Utkarsh Exim Pvt Ltd	Ahmedabad
Lalit & Company	Mumbai	V&K Associates	Mumbai
Madhu Industries Ltd	Ahmedabad	Visma International	Tamilnadu
Madhu International	Ahmedabad	VPMSK A Traders	Karur
Manubhai Vithaldas	Mumbai	V.S.N.C. Narasimha Chettiar Sons	Karur

REGOLAMENTO (CE) N. 75/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,1
	204	38,9
	212	137,2
	999	93,7
0707 00 05	052	107,7
	204	122,9
	220	244,4
	999	158,3
0709 90 70	052	96,0
	204	59,2
	999	77,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,6
	204	55,7
	212	63,0
	220	47,8
	421	33,9
	999	50,2
0805 20 10	052	77,9
	204	90,1
	999	84,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	81,5
	204	86,3
	464	86,4
	600	69,6
	624	73,1
	999	79,4
0805 50 10	052	78,1
	600	68,0
	999	73,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	63,0
	060	61,8
	400	105,0
	404	96,8
	720	70,5
	999	79,4
0808 20 50	052	41,8
	060	56,5
	064	60,0
	400	80,2
	720	34,5
	999	54,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 76/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2004****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 133ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la

crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 133ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 133^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	—	218	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	126	—	—
		Concentrato	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 77/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2004****che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 133^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la

crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 133^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 133^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	79	75	79	71
	Burro < 82 %	77	72	—	72
	Burro concentrato	98	91	97	89
	Crema	—	—	34	31
Cauzione di trasformazione	Burro	87	—	87	—
	Burro concentrato	108	—	107	—
	Crema	—	—	37	—

REGOLAMENTO (CE) N. 78/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2004****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 86^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 86^a gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 13 gennaio 2004, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 79/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2004****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 305ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 305ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	97 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	107 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 80/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2004
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° marzo al 31 maggio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per un errore di comunicazione da parte di alcuni Stati membri, i titoli rilasciati per il trimestre che va dal 1° dicembre 2003 al 29 febbraio 2004 hanno superato di 493,64 tonnellate i quantitativi disponibili per tale trimestre. Occorre pertanto ridurre immediatamente in misura corrispondente i quantitativi disponibili per il trimestre successivo, al fine di rispettare i contingenti fissati dalla decisione 2001/404/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, ferma restando l'adozione in tempi brevi di una deroga formale al regolamento (CE) n. 565/2002.
- (2) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 12 e 13 gennaio 2004, a norma dell'articolo 5, para-

grafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina, dell'Argentina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

- (3) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 15 gennaio 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 12 e 13 gennaio 2004 e trasmesse alla Commissione il 15 gennaio, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1° marzo al 31 maggio 2004 e presentate dopo il 13 gennaio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7.

ALLEGATO I

Origine dei prodotti	Percentuale di attribuzione		
	Cina	Paesi terzi diversi da Cina e Argentina	Argentina
— importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]	18,683 %	100,000 %	100,000 %
— nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]	0,736 %	7,143 %	5,104 %

X: Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.
 —: Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.

ALLEGATO II

Origine dei prodotti	Date		
	Cina	Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina	Argentina
— importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]	31.5.2004	—	—
— nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]	31.5.2004	3.4.2004	3.4.2004

REGOLAMENTO (CE) N. 81/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2004****recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) A norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾ e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁴⁾, i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 1

1. Si procede a quattro vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 26/2003 CE, 27/2003 CE, 28/2003 CE e 29/2003 CE, costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 50 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 30 000 ettolitri e 30 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese e italiano.

3. L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato.

4. Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 92 52
Posta elettronica: agri-D4@cec.eu.int

Articolo 3

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 4

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 5

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatrici costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti

secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

- a) avvalersi, *mutatis mutandis*, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;
- b) procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

**VENDITE PUBBLICHE DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO
NELLA COMUNITÀ****nn. 26/2003 CE, 27/2003 CE, 28/2003 CE e 29/2003 CE**

I. Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 (articoli)	Tipo di alcole	Aziende riconosciute [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]
Francia Partita n. 26/2003 CE	Onivins-Port-la-Nouvelle Avenue Adolphe-Turrel, BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle	9	3 000	27	greggio	Bioetanol Galicia SA
		1	46 810	27	greggio	
		1	190	35	greggio	
		Totale	50 000			
Francia Partita n. 27/2003 CE	Deulep-PSL 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône Onivins chez LBC-PSL F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône	A6	7 970	27	greggio	Ecocarburantes españoles SA
		D1	85 950	27	greggio	
		D1B	6 080	30	greggio	
		Totale	100 000			
Francia Partita n. 28/2003 CE	Deulep Boulevard Chanzy F-30800 Saint-Gilles-du-Gard	503	9 010	27	greggio	Sekab (Svensk Etanol kemi AB)
		506	2 040	30	greggio	
		506	6 840	30	greggio	
		603	8 830	27	greggio	
		604	3 280	27	greggio	
		Totale	30 000			
Italia Partita n. 29/2003 CE	Neri Srl-Faenza		21 412,11	27	greggio	Altia Corporation
			2 113,69	30	greggio	
	CAVIRO S.c.a.r.l.-Faenza		6 474,20	27	greggio	
	Totale	30 000				

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento francese è il seguente:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 0 64 94 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax: (39) 06 445 39 40/445 46 93].

REGOLAMENTO (CE) N. 82/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2004****che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 52^a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3) È opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 52^a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13 gennaio 2004, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

— prezzo minimo di vendita:	198,00 EUR/100 kg,
— cauzione di trasformazione:	52,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

REGOLAMENTO (CE) N. 83/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2004
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 71/2004 ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 71/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 71/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 10 del 16.1.2004, pag. 24.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	32,55
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	36,26
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	36,26
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	32,55

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15.1.2004)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	131,81 (***)	83,74	165,02	155,02	135,02	99,13
Premio sul Golfo (EUR/t)	27,08	11,68	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 29,68 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 37,61 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/1/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾ autorizza l'impiego di azodicarbonammide come agente rigonfiante in materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in conformità del parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana.
- (2) L'azodicarbonammide è utilizzata come agente rigonfiante nella produzione di guarnizioni di plastica per i coperchi metallici usati per la chiusura di barattoli di vetro. È stato recentemente constatato che l'azodicarbonammide si decompone in semicarbazide (SEM) quando è riscaldata durante la produzione di guarnizioni espanse e durante la sterilizzazione dei barattoli di vetro sigillati.
- (3) L'8 luglio 2003 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito denominata «l'Autorità») è stata informata dall'industria che SEM era stata riscontrata in un certo numero di prodotti alimentari contenuti in barattoli di vetro. I livelli di SEM in tali prodotti erano variabili (fino a 25 µg/kg) e le concentrazioni più elevate erano state riscontrate in alimenti per la prima infanzia.
- (4) In base ai dati scientifici esistenti, comprese le recenti ricerche richieste dall'Autorità, il Gruppo scientifico per gli additivi alimentari, gli aromi, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con i prodotti alimentari (qui di seguito denominato «il Gruppo») ha concluso, nel suo comunicato del 1° ottobre 2003, che SEM presenta una debole attività cancerogena negli animali da laboratorio e una debole genotossicità in vitro, ma che, in base alle conoscenze scientifiche attuali, non è stato possibile concludere se SEM presenti un rischio cancerogeno per l'uomo.
- (5) Un gruppo di esperti ad hoc è stato specificamente incaricato dall'Autorità di esaminare ulteriormente gli eventuali rischi per i bambini, la fascia di consumatori per la quale una potenziale esposizione a SEM, in base al peso corporeo, può essere maggiore. Valutando le possibili

conseguenze della SEM negli alimenti per la prima infanzia, il gruppo di esperti ha esaminato gli aspetti tossicologici e le considerazioni microbiologiche e nutrizionali.

- (6) Il gruppo di esperti ad hoc il 9 ottobre 2003 ha comunicato che, in base alle informazioni attualmente disponibili sui livelli di SEM nei prodotti alimentari, sull'assunzione e sulla tossicologia, il rischio legato al consumo di alimenti contenenti SEM era presumibilmente molto ridotto per i bambini e gli adulti. Tuttavia, il Gruppo ha dichiarato che la presenza di SEM negli alimenti per la prima infanzia era indesiderabile e che sarebbe stato prudente ridurre l'esposizione al SEM non appena il progresso tecnologico lo avesse consentito in condizioni di sicurezza.
- (7) Considerando le conclusioni del Gruppo e del gruppo di esperti e le incertezze scientifiche che sussistono è opportuno, per garantire l'alto livello di protezione della salute scelto nella Comunità, sospendere l'uso di azodicarbonammide in conformità al principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (sicurezza alimentare) ⁽³⁾. La sospensione dell'azodicarbonammide dall'elenco incompleto degli additivi completamente armonizzati a livello comunitario dovrebbe applicarsi nelle more che la Comunità acquisisca informazioni più complete, da qualsiasi fonte, che possano colmare le lacune nello stato attuale delle conoscenze relative al SEM.
- (8) La Commissione è stata informata che soluzioni alternative per l'azodicarbonammide saranno disponibili in un prossimo futuro. Per quanto riguarda la possibile sostituzione dell'azodicarbonammide nei materiali di confezionamento degli alimenti per la prima infanzia, prima della sua introduzione, è essenziale esaminare e valutare attentamente la tenuta della guarnizione, in modo da non compromettere la sicurezza microbiologica degli alimenti. È necessario quindi prevedere un periodo di transizione di 18 mesi per permettere che questa valutazione sia effettuata in un lasso di tempo che tenga conto della durata minima di conservazione di questi prodotti alimentari confezionati.
- (9) Occorre stabilire un periodo di transizione anche per quanto riguarda i materiali e gli oggetti messi in contatto con i prodotti alimentari prima del termine per l'attuazione della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

- (10) Detto periodo di transizione dovrebbe anche tener conto delle prescrizioni di cui alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾.
- (11) È necessario quindi modificare di conseguenza la direttiva 2002/72/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Per quanto riguarda l'azodicarbonammide, numero di riferimento 36640, il testo della colonna 4, sezione A, dell'allegato III, della direttiva 2002/72/CE è sostituito dal testo seguente:

«Solo come agente rigonfiante. Uso proibito dal 2 agosto 2005.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 2 agosto 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra di esse e la presente direttiva.

2. Gli Stati membri applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 1 dal 2 agosto 2005 in modo da vietare l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che non sono conformi alla presente direttiva.

Tuttavia, i materiali e gli oggetti riempiti entro il 2 agosto 2005 possono continuare ad essere immessi sul mercato, a condizione che la data di riempimento appaia sui materiali e oggetti. La data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento è comunicata su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia responsabile dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Il primo e secondo comma si applicano senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

DIRETTIVA 2004/2/CE DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/62/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/60/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/69/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.
- (2) Le quantità massime di residui di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui

non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

- (3) Uno Stato membro ha informato la Commissione che intende rivedere le quantità massime di residui nazionali di fenamifos, conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori riguardanti l'assunzione di tale antiparassitario da parte dei consumatori attraverso la dieta alimentare. Una proposta per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie è stata presentata alla Commissione.
- (4) L'esposizione vita natural durante e a breve termine dei consumatori al fenamifos oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁷⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano un'esposizione inaccettabile dei consumatori.
- (5) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle quantità massime proposte nella presente direttiva non provocherà effetti tossici acuti.
- (6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sulle quantità massime di residui proposte nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in debita considerazione.
- (7) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la metodologia da seguire per la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.⁽²⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70.⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.⁽⁶⁾ GU L 175 del 15.7.2003, pag. 37.⁽⁷⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
«Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)	0,02 (*) Cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

Residui di antiparassitari	Quantità massime (mg/kg)		
	di carni, incluso il grasso, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	per il latte e i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406	di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408
«Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)	0,01 (*)	0,005 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 3

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue:

«Le quantità massime di residui di fenamifos che figurano nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte alle quantità massime di residui che figurano nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.»

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° agosto 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	
i) AGRUMI	0,02 (*)
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,02 (*)
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
iii) POMACEE	0,02 (*)
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altri	
iv) DRUPACEE	0,02 (*)
Albicocche	
Ciliegie	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)
Prugne	
Altri	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,02 (*)
a) Uve da tavola e da vino	
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altri	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirilli neri	
Mirilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altri	
e) Bacche e frutti selvatici	
vi) FRUTTA VARIE	
Avocadi	
Banane	0,05
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	
Manghi	
Olive	
Passiflore	
Ananas	
Melograni	
Altri	0,02 (*)

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	
i) RADICI E TUBERI	
Bietola rossa (o da orto)	
Carote	0,5
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	0,02 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	0,05
Peperoni	0,1
Melanzane	0,05
Altri	0,02 (*)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
Cetrioli	0,05
Cetriolini	
Zucchine	0,05
Altri	0,02 (*)

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	0,05
Zucche	
Cocomeri	0,05
Altri	0,02 (*)
d) Mais dolce	0,02 (*)
iv) CAVOLI	
a) Cavoli a infiorescenza	0,02 (*)
Cavoli broccoli (compreso "calabrese")	
Cavolfiori	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	0,05
Cavoli cappucci	0,05
Altri	0,02 (*)
c) Cavoli a foglia	0,02 (*)
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) Cavoli rapa	0,02 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,02 (*)
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola (indivia a foglie larghe)	
Altri	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietole da foglia e da costa	
Altri	
c) Crescione acquatico	

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)
d) Witloof	
e) Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) LEGUMI (freschi)	0,02 (*)
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,02 (*)
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
viii) FUNGHI	0,02 (*)
a) Funghi coltivati	
b) Funghi selvatici	
3. Legumi da granella	0,02 (*)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. Semi oleaginosi	0,05 (*)
Semi di lino	
Semi di arachide	

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole	
Semi di colza	
Semi di soia	
Semi di senape	
Semi di cotone	
Altri	
5. Patate	0,02 (*)
Patate precoci	
Patate tardive	
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,05 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

DIRETTIVA 2004/7/CE DEL CONSIGLIO**del 20 gennaio 2004****che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 27 e 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽³⁾, prevedono procedure che possono comportare la tacita approvazione da parte del Consiglio di provvedimenti di deroga.
- (2) A fini di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno far sì che ogni deroga autorizzata a norma degli articoli 27 o 30 della direttiva 77/388/CEE sia oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (3) È opportuno pertanto sopprimere la possibilità di una tacita approvazione da parte del Consiglio allo scadere di un determinato termine.
- (4) Per evitare che uno Stato membro resti nell'incertezza in merito al seguito che la Commissione intende dare alla sua domanda di deroga, è opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione sia tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale siano esposte le sue obiezioni.
- (5) Al fine di consentire allo Stato membro richiedente di seguire meglio la procedura d'istruzione della sua domanda, è opportuno prevedere l'obbligo per la Commissione di procedere, appena dispone di tutti i dati da essa ritenuti utili alla valutazione, ad informarne lo Stato richiedente e a trasmettere la domanda, in lingua originale, agli altri Stati membri.
- (6) L'articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 77/388/CEE sottolinea che la valutazione dell'incidenza più o meno trascurabile delle misure di semplificazione sull'importo dell'imposta dovuto a livello di consumo finale è effettuata globalmente in riferimento alle previsioni macroeconomiche relative all'impatto prevedibile delle misure sulle risorse proprie IVA della Comunità.
- (7) In assenza di un procedimento per l'adozione di misure vincolanti d'applicazione delle disposizioni della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri applicano in maniera divergente le regole fissate da quest'ultima.
- (8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno è essenziale garantire un'applicazione più uniforme dell'attuale sistema di IVA. L'introduzione di una procedura per l'adozione di misure intese a garantire la corretta applicazione delle disposizioni vigenti costituirebbe un importante passo avanti in questa direzione.
- (9) In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che può derivare da un'applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della direttiva 77/388/CEE relative al luogo di prestazione.
- (10) L'ambito d'applicazione di ciascuna misura di applicazione dovrebbe, tuttavia, restare circoscritto e il loro obiettivo dovrebbe essere quello di chiarire il contenuto di una disposizione della direttiva 77/388/CEE senza potere derogarvi.
- (11) Malgrado la natura circoscritta di tale ambito d'applicazione, tali misure avranno un'incidenza finanziaria che per uno o più Stati membri potrebbe risultare non trascurabile.
- (12) L'incidenza di tali misure sui bilanci degli Stati membri giustifica che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare le competenze di esecuzione della direttiva 77/388/CEE.
- (13) Tenuto conto del loro ambito di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le misure di applicazione della direttiva 77/388/CEE siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
- (14) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopracitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU C Parere reso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU C Parere reso il 30 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

- (15) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 27, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.»

- 2) Al capo XVII, è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Misure di applicazione

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.»

- 3) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Accordi internazionali

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.

2. Lo Stato membro che intende concludere tale accordo invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MCCREEVY

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346 del 31 dicembre 2003)

A pagina 40, nell'allegato, punto 3, lettera b):

anziché: «d) variazione del coefficiente di estinzione (K) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;»,

leggi: «d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;».

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G406020/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 4 0 3 1 1 *

€ **6,40**